

L.R. 11.04.95 N. 49 - ART. 16
REGOLAMENTO DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI
"VALLE DELL'INFERNO E BANDELLA"
E
"PONTE BURIANO E PENNA"

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riferimenti ed efficacia

1. Le presenti norme costituiscono il Regolamento delle Riserve Naturali Regionali "**Valle dell'Inferno e Bandella**" ricadente nei Comuni di Laterina, Montevarchi, Pergine Valdarno e Terranuova Bracciolini ed istituita con Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo 10.07.96 n. 112 come integrata con Delibera Cons. Prov.le 24.07.96 n. 129, e "**Ponte Buriano e Penna**" ricadente nei Comuni di Arezzo, Laterina e Civitella in Val di Chiana, istituita con Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo 10.07.96 n. 112;
2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, esse disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva Naturale in conformità ai principi stabiliti dall'art. 11, commi 2, 2 bis, 3, 4 e 5 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed agli indirizzi previsti dal Primo Programma Regionale per le aree protette di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 1° marzo 1995 n. 133.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 25 della L.R. 11.04.95 n. 49 e dell'art. 23 della L.R. 12.01.94 n. 3 il Regolamento detta inoltre le direttive per le misure di disciplina della caccia, della pesca e per la tutela dell'ambiente relativi all'Area Contigua della Riserva Naturale.
4. Per l'ambito territoriale di applicazione di cui all'atto istitutivo, le presenti norme costituiscono parte integrante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (abbreviato P.T.C.P.) di cui alla Legge Regionale 16 gennaio 1995 n. 5, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
5. Per l'ambito territoriale interessato dalla Riserva Naturale, la presente disciplina sostituisce quella del Piano Area Protetta n. 0/Arno (abbreviato "Piano A.P.A."), approvato definitivamente con Delibera del Consiglio regionale 7.03.95 n. 226, costituendone attuazione e superando il regime di salvaguardie transitorie di cui all'art. 5/bis.6. Come stabilito all'art. 16, comma 2°, della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, i Comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Montevarchi, Pergine Valdarno e Terranuova Bracciolini sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e, se del caso, i propri strumenti urbanistici alle presenti norme.

Art. 2 - Articolazione delle norme

1. La presente normativa opera mediante:
 - a) **indirizzi** che esplicitano le finalità generali dell'area protetta, guidano l'azione della Provincia e degli altri soggetti che operano nel medesimo territorio;
 - b) **direttive** che possono essere riferite sia alla Riserva Naturale che all'Area Contigua e che richiedono l'emissione di ulteriori atti di disciplina da parte della Provincia, dei Comuni e di altri soggetti con competenza territoriale, compatibili con il loro contenuto;
 - c) **prescrizioni** per la disciplina dell'uso delle risorse, della difesa del suolo, delle attività agro-silvo-pastorali e degli assetti infrastrutturali, edilizi, urbanistici, che sono immediatamente efficaci.
2. Essa si articola nelle seguenti parti:
 - Parte Prima Disposizioni generali
 - Parte Seconda Obiettivi e aspetti generali
 - Parte Terza Tutela delle risorse e norme urbanistico-edilizie
 - Parte Quarta Gestione della Riserva Naturale
 - Parte Quinta Strumenti attuativi
 - Parte Sesta Direttive per la disciplina delle Aree Contigue
 - Parte Settima Disposizioni finali e transitorie
 - Allegato 1 Elaborati cartografici e superfici
 - Allegato 2 Schedatura del patrimonio edilizio esistente
 - Allegato 3 Liste delle specie di particolare interesse zoologico e botanico

PARTE SECONDA

OBIETTIVI, NORME E INDIRIZZI GENERALI

Art. 3 – Finalità

1. La presente normativa concorre a realizzare le seguenti finalità:
 - a) tutela e riqualificazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti ed in particolare delle aree umide, delle cenosi ripariali ed alluvionali;
 - b) mantenimento e ricostituzione di un ambiente idoneo allo sviluppo, permanenza e sosta della fauna ed in particolare dell'avifauna;
 - c) miglioramento del rapporto uomo-ambiente con particolare riferimento alle attività agricole e selvicolturali, assicurando la conservazione degli habitat e la diversità biologica;
 - d) recupero di aree marginali mediante ricostruzione e difesa degli equilibri ecologici;
 - e) promozione e valorizzazione delle produzioni agricole biologiche;
 - f) il recupero degli edifici di interesse storico ed architettonico
 - g) promozione di nuove attività economiche e dell'occupazione locale e segnatamente di quelle del turismo eco-compatibile (agriturismo, turismo naturalistico, ecc.);
 - h) miglioramento del rapporto uomo-natura, anche mediante attività culturali, educative e del tempo libero, collegate ad una fruizione rispettosa dell'ambiente;
 - i) realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, finalizzati alla conoscenza e miglioramento degli ecosistemi e dei paesaggi naturali, con particolare riguardo alle associazioni vegetali (in particolare a quelli delle aree umide) ed agli habitat zoologici (in particolare a quello dell'avifauna).
2. Tali finalità vengono perseguite anche attraverso il Piano Pluriennale Economico e Sociale di cui agli artt. 13 e 17 della L.R. 49/95, le cui disposizioni integrano sotto l'aspetto gestionale la presente normativa, prevedendo agevolazioni e incentivi, la promozione e la realizzazione di interventi e attività, la stipula di intese e convenzioni.
3. Il Regolamento delle Riserve Naturali concorre alla attuazione del sistema di tutele introdotte con il Piano Area Protetta Arno, e contribuisce a migliorare la qualità del sistema ambientale dell'Arno nel quale è inserita e con il quale interagisce.
4. Per la presenza di emergenze di particolare pregio, le Riserve Naturali contribuiscono alla tutela del patrimonio naturale e ambientale e rappresentano elementi costitutivi del sistema delle aree protette provinciale; la sua normativa e la sua gestione sono, pertanto, coordinate con quelle delle altre aree protette.

Art. 4 - Zonizzazione

1. Il territorio delle Riserve Naturali è in articolato in tre diverse aree, rappresentate nella cartografia allegata, individuate sulla base dei diversi caratteri ambientali e dei rischi che corrono le emergenze naturali presenti:
 - **Zona 1:** comprendente lo specchio d'acqua, le zone umide, le formazioni ripariali e i boschi con elevati caratteri di naturalità e maggior pregio, le aree aperte contigue alla zona umida;
 - **Zona 2:** comprendente i boschi, gli arbusteti e coltivi prospicienti il fiume e il bacino;
 - **Zona 3:** comprendente le zone più esterne che, anche per la presenza o vicinanza di insediamenti, sono oggetto di maggiore attività antropica.
2. Alle zone di cui al 1° comma corrisponde un diverso grado di tutela e una differente possibilità di uso delle risorse. In questa parte si fa riferimento agli obiettivi e agli aspetti generali della disciplina, mentre nella parte terza sono descritti con maggiore dettaglio gli interventi ammissibili e le attività consentite.

Art. 5 – Zona 1: zona umida e ambiti di maggior pregio naturalistico.

Obiettivo: tutela e miglioramento degli habitat a fini naturalistici

Attività consentite:

- a) uso dell'invaso per produzione di energia idroelettrica, laminazione delle piene e approvvigionamento idropotabile, attenendosi alle direttive di Salvaguardia Ambientale di cui all'art. 28, con particolare riferimento alla riduzione delle oscillazioni del livello dell'acqua nei periodi critici per la riproduzione dell'avifauna e ittiofauna;
- b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli habitat;
- c) fruizione naturalistica e didattica, che negli habitat più sensibili è di tipo guidato.

Art. 6 – Zona 2: boschi, arbusteti e coltivi prospicienti il fiume e il bacino.

Obiettivo: riqualificazione delle attività agricole e selvicolturali al fine di migliorare gli habitat; limitazione rimboschimenti al fine di mantenere il mosaico di aree agricole e boscate; conservazione e ripristino delle sistemazioni agrarie tradizionali; progressiva evoluzione dei boschi verso la fustaia disetanea;

Attività consentite: agricoltura biologica o altre forme a basso impatto ambientale; selvicoltura naturalistica; recupero patrimonio edilizio a fini agricoli e residenziali; turismo naturalistico e agriturismo.

Art. 7 – Zona 3: zona degli insediamenti e altre aree di confine

Obiettivo: miglioramento delle condizioni ambientali degli insediamenti, curando in particolare la depurazione degli scarichi, la riqualificazione del patrimonio edilizio abbandonato, la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali caratterizzate da un uso delle risorse compatibile con la tutela dell'ambiente.

Attività consentite: agricoltura; selvicoltura; turismo naturalistico e agriturismo; recupero patrimonio edilizio a fini agricoli, residenziali e di servizio per i visitatori.

Art. 8 – Accessibilità

1. L'accesso nella Riserva Naturale è regolamentato sulla base dei seguenti indirizzi, facendo salve le esigenze per:
 - a) coloro che dimorano all'interno della Riserva Naturale, i proprietari degli immobili e i titolari di altri diritti reali ;
 - b) i conduttori di attività agro-silvo-pastorali;
 - c) il personale di enti e società impegnato in servizi di istituto;
 - d) il personale espressamente autorizzato ad effettuare studi e ricerche e attività di vigilanza;
 - e) le Guide Ufficiali impegnate nelle conduzione di attività di visita;
2. Viene promossa la visita e l'esplorazione degli ambienti naturali o antropizzati senza l'ausilio di mezzi a motore al fine di realizzare un rapporto più equilibrato con l'ambiente.
3. Per ridurre il danneggiamento degli habitat, il disturbo alla fauna e ai visitatori, l'impiego dei mezzi motorizzati è limitato e talora vietato, tenendo conto delle esigenze delle categorie di cui al 1° comma e dei portatori di handicap per l'accesso e la sosta alle piazzole segnalate; il ricorso ai mezzi motorizzati dovrà avvenire per il periodo di tempo strettamente necessario per l'esecuzione degli interventi o dei compiti di istituto e purchè questi ultimi non siano attuabili con altre modalità.
4. La disciplina tratta in modo differenziato l'impiego dei diversi mezzi in funzione del rispettivo impatto e limita l'accesso negli habitat più sensibili ricadenti nella zona 1, aree nelle quali può essere prevista l'obbligatorietà del ricorso alle Guide Ufficiali della Riserva Naturale di cui all'art. 118 della L.R. 42/00.
5. La normativa di dettaglio di cui agli artt. 14 , 15 e 16 viene attuata mediante Ordinanze della Provincia, previo acquisizione del parere della Comunità della Riserva di cui all'art. 33 e del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 34, e potrà essere specificata o integrata nel quadro delle finalità e dei limiti del presente regolamento.
6. Con le Ordinanze è possibile introdurre divieti relativi a determinati ambiti territoriali e restrizioni temporali e la previsione per il rilascio di specifiche autorizzazioni o deroghe per tenere conto di situazioni particolari

Art. 9 - Attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del Riserva Naturale

1. La Riserva Naturale è dotata di un sistema di attrezzature e servizi per poter svolgere i compiti gestionali e la sua funzione sociale. Tale sistema è rappresentato nelle carte ufficiali della Riserva Naturale a disposizione del pubblico, prodotte o autorizzate dalla Provincia, e nelle sue linee generali è costituito da:
 - a) la rete escursionistica,
 - b) le aree di sosta di natura ricreativa e per mezzi motorizzati,
 - c) le strutture per l'osservazione della fauna,
 - d) le altre infrastrutture per la visita,
 - e) i siti attrezzati per la messa in acqua e l'ormeggio di natanti;
 - f) le strutture per l'informazione e i Centri Visita;
 - g) i percorsi e le aree attrezzate per la didattica e l'educazione ambientale;
 - h) le strutture per il turismo naturalistico.
2. Le strutture informative e i parcheggi per autoveicoli sono preferibilmente collocate all'esterno della Riserva o in prossimità dei confini, salvo che per le necessità di sosta di disabili e portatori di handicap.
3. I soggetti privati o le Associazioni di Protezione Ambientale concorrono alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi proponendo propri progetti e iniziative da approvare con atti successivi.

4. I proprietari di immobili possono proporre adeguamenti o cambi di destinazione d'uso per la creazione di strutture di servizio compreso parcheggi, aree per la ricreazione, ecc. da realizzare sulla base di apposite convenzioni con la Provincia.
5. Il Piano Pluriennale Economico Sociale individua i progetti principali, definisce gli aspetti gestionali e le modalità di concorso o sostegno delle iniziative delle Associazioni e di altri soggetti privati.

Art. 10 - Indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere

1. Sistemi idro-pedologici

Obiettivi: mantenimento e miglioramento degli equilibri e delle interazioni naturali.

Indirizzi generali:

- a) nel ripristino delle aree estrattive dismesse si dovrà prevedere anche una diversificazione degli ambienti e creare assetti a morfologia ondulata, con il mantenimento dei siti ambientalmente interessanti;; eventuali riempimenti di aree scavate devono garantire la permeabilità e assenza di inquinanti;
- b) all'interno delle Riserve Naturali viene salvaguardata la naturale evoluzione geomorfologica del territorio; laddove processi geomorfologici interferiscano pericolosamente con attività o infrastrutture presenti vengono consentiti, previo rilascio di specifico nulla osta, interventi di messa in sicurezza;
- c) mantenere la permeabilità tra acque correnti superficiali e falde;
- d) mantenere i corsi d'acqua a cielo aperto nel loro corso naturale;
- e) mantenere e migliorare la capacità di autodepurazione delle acque, limitando o vietando i prelievi nella Riserva Naturale, limitando quelli in area contigua, mantenendo e ricreando la vegetazione spondale;
- f) realizzare le eventuali opere idrauliche spondali preferibilmente ricorrendo alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- g) evitare opere di impermeabilizzazione dei terreni;
- h) conservare e ripristinare le zone umide, anche di modeste dimensioni, al fine di favorire lo sviluppo della flora e della fauna tipiche.

2. Sistemi floristico-vegetazionali naturali e seminaturali

Obiettivi: tutela e ricostituzione dei sistemi, salvo nelle aree con attività agricola o selvicolturale, sia per loro qualità ambientali, paesistiche e/o botaniche che per il contributo alla difesa del suolo;

Indirizzi generali:

- a) conservare e, ove possibile, ripristinare le aree boschive di tipo spontaneo, disetanee, con essenze autoctone, sottobosco e radure;
- b) conservare le comunità vegetali delle zone umide, definendo forme di tutela specifica;
- c) evitare l'introduzione di essenze estranee, favorendo la diffusione di essenze arboree e arbustive autoctone utili al sostentamento della fauna;
- d) ricostituire le alberature lungo le strade, ripristinare o introdurre formazioni lineari di siepi e filari alberati nelle aree agricole;
- e) per il loro rilevante ruolo ecologico negli ecosistemi, segnatamente di quelli forestali, garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità dei funghi e, in particolare, delle specie più interessate dalla raccolta;

3. Fauna selvatica

Obiettivi: tutela della fauna autoctona, contribuendo alla sua diversificazione e favorendone uno sviluppo in equilibrio con le risorse ambientali.

Indirizzi generali:

- a) salvaguardare e ripristinare gli *habitat* idonei alla riproduzione e alla sosta delle specie faunistiche con particolare riguardo agli uccelli e ai chiroteri;
- b) ridurre i rischi derivanti da collisioni con le linee elettriche da parte di uccelli di medie e grandi dimensioni;
- c) favorire la diversità ambientale anche a livello di piccole aree e singoli habitat;
- d) riqualificare il patrimonio ittico dell'Arno e salvaguardare le specie autoctone dei corsi d'acqua minori.

Art. 11 - Indirizzi e criteri per le attività agricole e selvicolturali

Obiettivi:

- a) indirizzo delle pratiche agricole e selvicolturali verso forme compatibili con la conservazione e tutela degli ecosistemi esistenti;
- b) qualificazione delle produzioni tipiche e segnatamente quelle biologiche;
- c) promozione del contributo delle aziende agli interventi di conservazione del paesaggio e dell'ambiente;
- d) promozione della partecipazione delle aziende alla realizzazione della rete di servizi per i visitatori.

Indirizzi generali:

- a) attraverso i piani aziendali o specifici programmi locali favorire, anche con incentivi, il mantenimento ed il ripristino di colture tradizionali appropriate al sito (con relative tecniche di sistemazione del suolo e delle acque) e con preferenza per le colture per le quali possono essere limitati gli usi di pesticidi e fertilizzanti, perseguendo l'obiettivo di una loro totale abolizione;
- b) diffondere, anche con incentivi, sistemi di coltivazione biologica e a basso impatto;
- c) attraverso specifiche convenzioni, concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità della Riserva Naturale;
- d) diffondere, anche prevedendo specifici incentivi, le pratiche che riducono la profondità di lavorazione del terreno quali la semina su sodo, la lavorazione minima, l'arboricoltura su terreno inerbito, ecc.;
- e) mantenere o ripristinare la trama dei campi e la presenza di siepi ed alberature, di cui va salvaguardata la funzione;
- f) mantenere e ripristinare la rete scolante per le acque di scorrimento superficiale;
- g) mantenere le sistemazioni agrarie tradizionali e l'attuale assetto morfologico del territorio;
- h) favorire interventi che consolidino e stabilizzino le formazioni boscate autoctone e climax e inducano l'evoluzione degli altri popolamenti verso queste formazioni; favorire gli stadi maturi e incentivare la conversione a fustaia;
- i) permettere il prelievo di legname entro quantità compatibili con gli obiettivi di cui al punto precedente;
- j) adottare pratiche di intervento e di esbosco che riducano i danni al suolo e alle opere di regimazione delle acque superficiali;
- k) limitare l'impianto di nuovi boschi alle situazioni di terreni scoscesi e improduttivi o interessati dal dissesto idrogeologico, alle aree marginali della Riserva e dove possono contribuire efficacemente al miglioramento ambientale.

Art. 12 - Indirizzi e criteri per le attività edilizie e le infrastrutture*Obiettivi:*

- a) il miglioramento delle qualità degli edifici e delle sistemazioni esterne;
- b) la conservazione, il recupero, la corretta utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare di quello di interesse storico diffuso nel territorio, individuando usi coerenti alla finalità dell'area protetta e garantendo la salvaguardia della fauna di interesse naturalistico eventualmente presente negli edifici e negli annessi, anche attraverso gli incentivi economici previsti nel Piano pluriennale economico sociale;
- c) l'allestimento di una rete escursionistica compatibile con l'ambiente naturale;
- d) la riduzione dell'impatto o del degrado sull'ambiente e sul paesaggio indotto dalle infrastrutture di servizi esistenti (a rete e puntuali) con particolare riferimento alle linee elettriche e telefoniche, all'autostrada e alla ferrovia.

Indirizzi:

- a) procedere alla classificazione degli edifici esistenti secondo le modalità del Piano A.P.A., definendo nel presente regolamento le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili, solo negli aspetti generali, rinviando alla competenza comunale gli aspetti di dettaglio da sviluppare sulla base di una apposita direttiva;
- b) per la definizione della categoria di intervento, tenere conto dell'interesse storico e delle caratteristiche architettoniche dell'edificio e del contesto paesaggistico nel suo insieme;
- c) per la definizione delle destinazioni d'uso, tenere conto del contesto ambientale in cui l'edificio è collocato, e quindi della ricadenza delle diverse zone di cui all'art. 3 del presente regolamento, e purchè la eventuale nuova destinazione sia compatibile con le caratteristiche tipologiche, spaziali, dimensionali e architettoniche degli edifici;
- d) consentire nuove costruzioni solo per annessi agricoli (per i quali sia dimostrata la necessità e l'impossibilità del riuso delle strutture esistenti), per le esigenze legate alla produzione

idroelettrica, previo VIA nei casi previsti dalla legge, e per conseguire le finalità della Riserva Naturale;

- e) ridurre l'impatto ambientale degli elettrodotti a media e alta tensione;
- f) contenere l'impatto sul paesaggio e l'ambiente naturale dell'autostrada e delle strutture di servizio collegate, compresi gli interventi di manutenzione;
- g) ricreare la possibilità di percorrere a piedi, in bicicletta, a cavallo, il territorio dell'area protetta e delle zone contermini dalle colline al fiume e lungo il fiume.

PARTE TERZA

TUTELA DELLE RISORSE E NORME URBANISTICO-EDILIZIE

Art. 13 – Norma generale

Sono vietate le attività e le opere descritte nell'art. 11 della l. 394/91 che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

Il presente Regolamento a norma del medesimo art. 11, c. 4°, l. 394/91 specifica e precisa tali attività ed opere e stabilisce eventuali deroghe.

A norma del 3° c., art. 15, L.R. 49/95 è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazioni d'uso che siano in contrasto con le finalità della Riserva Naturale, salvo quanto previsto agli artt. seguenti ed in particolare all'art. 27.

Art. 14 - Accessibilità ambienti acquatici (zona 1)

1. E' consentito l'accesso e la visita degli ambienti acquatici mediante imbarcazione, ad eccezione di quelle dotate di motore a scoppio: la disciplina è finalizzata ad impedire il disturbo e il danneggiamento degli habitat.
2. Per la Riserva Naturale "Valle dell'Inferno e Bandella" il divieto è esteso a tutti i tipi di imbarcazione, indipendentemente dal tipo di propulsione, nel tratto dell'Ascione interno alla Riserva Naturale posto a monte del Ponte di Bandella (Ansa), negli affluenti dell'Arno, compresa la foce, e nell'Ansa di Castiglioncello.
3. L'ormeggio, ovvero la sosta superiore alle 24 ore, dei natanti senza motore a scoppio è consentito solo nelle aree di minore interesse faunistico e già servite da accesso da terra, appositamente segnalate, previa richiesta di nulla osta da inoltrare alla Provincia.
4. Con le Ordinanze di cui all'art. 8, c. 5°, è possibile introdurre particolari divieti relativi a determinati ambiti territoriali e restrizioni temporali
5. A tale scopo è prevista l'attrezzatura di punti di ormeggio con relativa sistemazione dell'accesso da terra, che saranno individuati previo verifica con l'ENEL s.p.a.;

Art. 15 - Accessibilità veicolare a terra

1. La disciplina dell'uso dei veicoli a motore a terra è finalizzata a limitare il traffico secondo quanto previsto all'art. 8, compreso l'uso dei mezzi nella rete viaria secondaria di tipo agricolo-forestale e nella sentieristica;
2. E' vietata la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, compresi i motocicli, nelle piste ad uso forestale, nelle strade poderali ad uso agricolo, nei sentieri, oltreché nei casi già previsti dalla L.R. 27.06.94 n. 48 «Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore» e salvo quanto previsto al 1° c. dell'art. 8
3. La velocità dei mezzi motorizzati nelle piste e strade di ogni tipo interne alla Riserva Naturale, non può superare i 30 Km/h, salvo casi di emergenza e soccorso.

Art. 16 - Accessibilità pedonale e con mezzi non motorizzati

1. L'accesso pedonale e l'attività escursionistica sono generalmente consentite, oltreché nelle strade ad uso pubblico, nella rete di strade, sentieri e piste segnalate nelle carte ufficiali della Riserva Naturale;
2. La possibilità di accesso con altri mezzi non motorizzati è segnalato con le stesse modalità di cui al comma precedente;
3. L'accesso negli ambiti e attrezzature ricadenti nella Zona "1" e di seguito riportati, è consentito esclusivamente con l'accompagnamento delle Guide Ufficiali o previo rilascio di autorizzazione da parte della Provincia: zona umida dell'Ansa di Bandella e di Ponte Buriano, strutture per l'osservazione della fauna di tipo chiuso, strutture recintate per l'attività didattica e la fruizione naturalistica;
4. La progettazione della rete escursionistica e l'accesso alle strutture tiene conto delle esigenze dei disabili, dei portatori di handicap e degli anziani; i percorsi accessibili a tali categorie in condizioni di sicurezza sono opportunamente segnalati.
5. Ai visitatori non è consentito uscire dai percorsi segnalati.

Art. 17 – Tutela della fauna

1. E' vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali. L'attività venatoria è vietata.

2. In condizioni di evidenti squilibri ecologici in atto accertati dalla Provincia, previo parere dell'INFS, sono ammessi prelievi di contenimento sotto forma di catture o, in caso di inefficacia delle stesse, di abbattimenti. In ogni caso i mezzi adottati non devono arrecare significativo disturbo alla fauna non oggetto di controllo. Le operazioni di controllo e limitazione vanno inserite in una strategia globale su scala provinciale.
3. In particolare possono essere oggetto di controllo: il cinghiale per il forte impatto sulle colture, sulle strutture per l'allevamento allo stato brado, sul soprassuolo forestale e sul suolo, e la nutria per i danni agli argini, ad alcune colture e agli habitat delle zone umide (vegetazione e covate).
4. Il controllo numerico sul cinghiale tramite abbattimenti va effettuato mediante interventi a basso impatto che possono consistere nel prelievo selettivo e nella girata.
5. Gli interventi devono essere effettuati per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza della Provincia e con le altre modalità di cui all'art. 22, c. 6° l. 394/91, così come modificato dalla L. 426/98, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 3/94.
6. Annualmente va redatto un riepilogo finale degli interventi (numero di uscite, numero di capi catturati o abbattuti, sforzo di prelievo, ecc.).
7. E' vietata l'introduzione di specie che possano alterare l'equilibrio naturale. La reintroduzione o introduzione di nuove specie deve essere autorizzata dalla Provincia sentito il parere del Comitato Tecnico-scientifico di cui all'art. 34.
8. Le specie di cui all'elenco Allegato n. 3 sono considerate di particolare valore naturalistico; negli interventi di qualunque tipo andrà pertanto assicurata la loro conservazione, così come dovrà essere garantita la priorità nella tutela dei rispettivi habitat.

Art. 18 – Tutela della ittiofauna e disciplina della pesca sportiva

1. La pesca sportiva è ammessa esclusivamente nelle aree segnalate.
2. In particolare sono sottoposti a protezione:
 - a) nella Riserva Naturale "Valle dell'Inferno e Bandella" la foce del Borro Ricavo, l'ansa presso Vignali, la foce del Borro di Montalto, il Borro Ascione, l'Ansa di Bandella, l'ansa a est di Castigioncello e il tratto dell'Arno sulla riva opposta e il Torrente Agna;
 - b) nella Riserva Naturale "Ponte Buriano e Penna" il tratto dell'Arno e del Canale Maestro della Chiana compreso nella zona umida di Ponte Buriano, il tratto in dx idrografica compreso tra il Torrente Schiavicini e il lago di Penna e il tratto dell'Arno immediatamente a valle della diga della Penna per una lunghezza di 250 m.
3. La Provincia d'intesa con la Consulta Provinciale della Pesca, può prevedere la realizzazione di aree attrezzate e la costituzione di "zone a regolamento specifico" ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/84 e successive modifiche.
4. La pesca sportiva su invasi e laghetti artificiali dovrà essere autorizzata dalla Provincia.
5. E' fatto obbligo di garantire la completa pulizia dei punti utilizzati per la pesca: in particolare è vietato abbandonare ami, esche e pesci e qualsiasi tipo di rifiuti lungo le rive.
6. Sono vietati campi di gara all'interno della Riserva Naturale; nelle zone poste a monte del Ponte Romito fino alla diga di Penna le modalità di svolgimento delle gare dovranno essere concordate tra gli uffici competenti della Provincia e gli organizzatori al fine di ridurre al minimo l'impatto sugli ecosistemi acquatici ed sulle aree ripariali.
7. Sono vietate immissioni di fauna ittica all'interno dei corsi e specchi d'acqua ricompresi nella Riserva Naturale ad eccezione di quelle decise dalla Provincia o da questa autorizzate con nulla osta, sulla base di un programma annuale.
8. Nei corsi d'acqua, negli invasi e nei laghetti artificiali sono ammesse immissioni solo di specie autoctone.
9. Allo scopo di evitare il disturbo alla fauna ed alla tranquillità dell'area protetta è vietata la pesca dopo il tramonto del sole.

Art. 19 – Tutela della flora

1. E' vietata la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, eccezion fatta per le normali operazioni colturali sui boschi e terreni agricoli .
2. Sono inoltre fatte salve le operazioni di manutenzione della rete stradale, delle piste e dei sentieri, comprese le banchine, i fossi e le scarpate di stretta pertinenza, previa comunicazione delle modalità e del periodo di effettuazione dei lavori alla Provincia di Arezzo.
3. Prelievi per studio o oltre deroghe dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Arezzo.
4. Gli esemplari arborei di alto pregio naturalistico o storico sono individuati e segnalati alla Regione con

le modalità di cui alla L.R. 13.08.98 n. 60; l'individuazione delle aree di pertinenza degli alberi dichiarati "monumentali" e l'adozione delle relative tutele viene approvato con Delibera del Consiglio Provinciale, sentito il Comune interessato e i comitati di cui agli artt. 33 e 34.

5. Le specie di cui all'elenco Allegato n. 3 sono considerate di particolare valore naturalistico: negli interventi di qualunque tipo andrà pertanto assicurata la loro conservazione, così come dovrà essere garantita la priorità nella tutela dei rispettivi habitat.

Art. 20 - Attività selvicolturali e interventi sulla vegetazione

1. Gli interventi nei boschi sono sottoposti alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle Indicazioni di cui all'Allegato "E" del P.T.C., salvo quanto stabilito di seguito:
 - a) i tagli di utilizzazione effettuati sui boschi sono limitati a superfici dell'estensione massima di ha 2/anno;
 - b) il turno minimo per i boschi cedui posti all'interno della Riserva Naturale è di almeno 22 anni, salvo deroghe in Zona "3", da sottoporre a nulla osta, per ottenere assortimenti particolari o in particolari condizioni stagionali;
 - c) i boschi cedui con età superiore ad una volta e mezzo il turno, quelli con matricine e altre piante da seme nel complesso superiori a 200 piante ad ettaro ed i cedui a sterzo dove i polloni di maggior diametro hanno superato i 36 anni, non possono essere ricondotti a bosco ceduo ad eccezione di quei soprassuoli per i quali si rende necessario un taglio fitosanitario;
 - d) gli interventi nelle aree boscate, devono attenersi, per gli aspetti di dettaglio, alle norme indicate nel Piano di Gestione del Bosco di cui all'art. 41.
2. Non potranno essere effettuati tagli nel periodo della nidificazione, in particolare nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 30 settembre e comunque al di fuori dei periodi consentiti dalle norme di Polizia Forestale, per i boschi ricadenti in zona 1, mentre per i boschi posti in zona 2 e in zona 3 tale divieto vale nel periodo compreso fra il 15 Marzo ed il 30 settembre.
3. Di norma sono vietati i seguenti interventi:
 - a) i tagli di utilizzazione nella Zona 1.
 - b) il taglio delle specie arboree accessorie, rare e di particolare pregio, che nel bosco ceduo vanno ad aggiungersi alle matricine.
 - c) il taglio di utilizzazione:
 - i) di alberi isolati e di gruppi che occupano superfici inferiori e uguali a mq 2.000.
 - ii) dei boschi posti in aree con dissesto idrogeologico (erosione, soliflusso, ecc..) e su frane recenti;
 - iii) dei boschi percorsi da incendio;
 - iv) dei boschi in precarie condizioni fitosanitarie;
 - v) delle formazioni alberate lineari e delle siepi poste al margine dei campi, lungo le strade e le piste
 - vi) della vegetazione ripariale;
 - d) il pascolamento in bosco, salvo deroghe su superfici limitate.
 - e) sono autorizzati i tagli nell'ambito delle aree ferroviarie e sulle fasce limitrofe per garantire la regolarità e sicurezza della circolazione, la visibilità dei segnali e la prevenzione da incendi.

Per gli interventi di cui alle lettere b), c), e per le deroghe di cui alla lettera d) del presente articolo la Provincia può rilasciare il nulla osta nel caso che tali interventi siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi prioritari della gestione.
4. Al fine di favorire la programmazione delle attività e limitare le richieste di autorizzazione, i proprietari e tutti coloro che hanno titolo alla gestione e coltivazione di boschi potranno presentare un piano degli interventi boschivi della validità compresa tra i 10 e 15 anni da approvarsi con la procedura del nulla osta di cui agli artt. 14 e 18 della L.R. 49/95 e valido per tutti gli interventi previsti e realizzati durante il periodo di validità dello stesso.
5. Gli esemplari deperienti e morti costituiscono una componente che contribuisce ad elevare la biodiversità e pertanto, se non si creano pericoli per le condizioni fitosanitarie del popolamento, vanno mantenuti almeno in parte.
6. L'apertura di nuove piste forestali e per esbosco è consentita solo con apposito Nulla-Osta e quindi, di norma, gli interventi sulla viabilità sono limitati al ripristino dei tracciati esistenti.
7. Per tagli di utilizzazione ed interventi colturali (diradamenti, avviamenti ad alto fusto, ecc.) su superfici fino a 1.000 mq si applicano le modalità di cui all'art. 13 comma 12, lettera b e c del Decreto del P.G.R. 5 Settembre 2001 n. 44/R; fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 35 comma 5.
8. Per superfici maggiori a 1.000 mq, in via transitoria in attesa dell'approvazione del Piano di Gestione

dei boschi di cui all'art. 41, l'intervento è sottoposto a rilascio di Nulla-Osta, , secondo le modalità di cui agli art. 14 e 18 della L.R. 49/95. _

Art. 21 - Attività agro-zootecniche

1. Al fine di promuovere le produzioni tipiche e biologiche realizzate nella Riserva Naturale e nell'area contigua e la fornitura di servizi ai visitatori, la Provincia approva uno specifico disciplinare per la concessione d'uso del nome e dell'emblema della Riserva Naturale.
2. Il Piano pluriennale economico sociale prevede anche altre misure per la qualificazione delle produzioni e la diffusione di tecniche a basso impatto, oltre ad interventi per il miglioramento degli ecosistemi agrari, compreso l'aumento delle zone di rifugio e di alimentazione per la fauna selvatica.
3. L'impiego di prodotti per il controllo delle infestanti, dei pesticidi in genere e dei fertilizzanti è differenziato nelle diverse zone e disciplinato nel Piano di Gestione delle Aree Agricole di cui all'art. 43, salvo quanto specificato nel presente regolamento. L'impiego di detti prodotti dovranno rientrare nei limiti delle schede tecniche di cui alla misura 6 del Piano Locale di Sviluppo Rurale reg. CE 1257/99 e successive modifiche o per l'agricoltura biologica.
4. Nella Zona "1" non è ammesso l'impiego di prodotti di sintesi chimica per la difesa delle colture e per la fertilizzazione del terreno e lo spandimento di liquami e fanghi.
5. E' ammessa la concimazione con concimi organici e compost di qualità provenienti da materie prime non industriali; l'uso dei liquami e dei fanghi è disciplinato all'art. 25 (Tutela risorse idriche).
6. La raccolta meccanica delle colture erbacee, o la trinciatura sul secco o sul verde, avviene previo allontanamento dall'appezzamento degli eventuali animali presenti al fine di non danneggiare le covate.
7. Sono incentivate le colture a scopo faunistico e la messa a riposo dei seminativi, con priorità per terreni ricadenti in Zona "1", in aree agronomicamente e idrogeologicamente difficili, e in zone soggette a danni da fauna selvatica.
8. Non sono consentiti nuovi impianti o reimpianti di arboricoltura da legno in Zona "1"; nelle altre zone sono consentiti previo rilascio del Nulla Osta e nei limiti del Piano di Gestione delle Aree Agricole di cui all'art. 43.
9. E' vietata la realizzazione di fondi chiusi.
10. Il pascolamento nelle aree aperte o arbustive della Zona "1", viene effettuato sulla base di intese o convenzioni.

Art. 22 - Prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agro-zootecniche (Direttiva)

La disciplina sarà formulata sulla base dei seguenti principi:

- a) incentivazione delle misure di prevenzione adottando metodi a basso impatto ambientale (recinzione elettriche, repellenti, palloni);
- b) riconoscimento del danno alle colture agricole, ai pascoli, alle colture arboree da frutto, alle colture arboree da legno, purché non in stato di abbandono, ai rimboschimenti fino a tre anni di età dall'impianto; alle opere approntate sui terreni coltivati, a pascolo e rimboschiti.
- c) riconoscimento del danno su boschi cedui e negli stadi giovanili della fustaia (perticaica) solo in presenza di eventi eccezionali e solo a seguito di accertamenti pluriennali, con previsione di liquidazione a fine turno.
- d) definizione dei termini di presentazione delle domande;
- e) definizione modalità di accertamento con previsione di impiego di personale tecnico qualificato.
- f) definizione dei metodi di stima da applicare;
- g) accertamento del danno in contraddittorio con il richiedente, con riporto di eventuali rilievi o eccezioni su apposito verbale;
- h) liquidazione da effettuare di norma entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, salvo rinvii necessari per una stima più precisa del danno e in caso di indisponibilità dei prezzi di mercato riferiti alla campagna in corso;
- i) riconoscimento dei danni al patrimonio zootecnico: la Provincia provvederà alla liquidazione del danno nel caso di mancato finanziamento, per carenza di fondi, da parte della Regione Toscana che opera attraverso una specifica disciplina (attualmente la L.R. n. 72 del 31.8.94).

Art. 23 – Tutela e raccolta dei prodotti del sottobosco

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco (compresi funghi epigei e tartufi) è consentita ai residenti, ai proprietari di beni immobili a tutti coloro che sugli stessi beni godono di un diritto reale, nella Riserva Naturale e nell'area contigua, .
2. Non è consentita la raccolta di prodotti del sottobosco nella Zona "1" e, per quanto riguarda i muschi e licheni, in tutta la Riserva Naturale.
3. I raccoglitori di funghi epigei dovranno essere muniti di autorizzazione di tipo personale secondo le modalità di cui agli art. 2 e 5 della L.R. 22.03.99 n. 16; l'autorizzazione per fini scientifici di cui all'art. 7 della medesima legge è rilasciata dalla Provincia.
4. Per la raccolta dei funghi epigei si applicano, tra le altre, le disposizioni di cui agli art. 9 e 13 della L.R. n. 16/99 relativi alle modalità di raccolta e ai divieti.
5. La data di avvio della stagione di raccolta delle principali specie di interesse alimentare potrà essere determinata con apposito provvedimento della Provincia, in funzione dell'andamento climatico.
6. La ricerca e la raccolta di tartufi è vietata nel principale periodo riproduttivo della fauna selvatica presente nella Riserva Naturale, ovvero tra il 15 marzo e il 30 giugno di ogni anno.
7. I quantitativi massimi previsti dall'art. 63 della L.R. 39/00 per i raccoglitori occasionali sono applicati anche ai "raccoglitori a fini di commercio" autorizzati ai sensi della medesima legge e i quantitativi massimi previsti dalla L.R. n. 16/99 relativa ai funghi epigei sono applicati anche ai proprietari e a coloro che godono di un diritto reale.
8. Particolari disposizioni riguardanti limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, potranno essere emanate dalla Provincia sulla base degli studi e delle problematiche gestionali emerse, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 34.

Art. 24 – Tutela risorse idriche

1. A partire dall'anno 2004, sono vietati i prelievi idrici da corsi d'acqua superficiali, fatte salve le concessioni di derivazione fino alla naturale scadenza. Sono consentite nuove concessioni di derivazione, per i soli usi agricoli e zootecnici, purché prevedano il prelievo da corsi d'acqua superficiali soltanto nel periodo autunno-primaverile per il riempimento di bacini di accumulo per il fabbisogno estivo. Per il rinnovo della concessione di derivazione ENEL attualmente in essere verrà fatto riferimento al protocollo di intesa di cui al successivo art.28.
2. Sono vietati gli attingimenti eseguiti dal subalveo dei torrenti; sono altresì consentiti prelievi idrici, per i soli usi agricoli e zootecnici, dall'invaso di proprietà dell'ENEL salvo parere favorevole di quest'ultimo; per le nuove opere di approvvigionamento idrico (pozzi, laghetti, ecc.), il richiedente dovrà dimostrare, attraverso idonea relazione geologica, che il prelievo non interessi la falda del subalveo;
3. Gli scarichi civili e produttivi che non recapitano in pubbliche fognature dovranno rispettare sempre i limiti chimici e biologici imposti dal D.lgs 11.05.99 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e da quanto disciplinato dalle leggi regionali in materia.
4. I parametri chimici e biologici più significativi degli scarichi civili e produttivi possono essere, con provvedimento motivato, resi più restrittivi di quanto previsto dal D.lgs 11.05.99 n. 152 e dalle leggi regionali, qualora specifici accertamenti tecnici effettuati sui corsi d'acqua lo rendano necessario ai fini della tutela ambientale; in ogni caso lo scarico non deve causare peggioramento della qualità delle acque (I.B.E. in condizioni idrologiche di magra).
5. Le immissioni in Zona "1", provenienti da vasche settiche, IMHOFF ed altri impianti di depurazione, devono essere sottoposte ad ulteriore trattamento di finissaggio, preferibilmente con sistemi naturali di fitodepurazione.
6. Nella Zona "1" è inoltre vietato lo spandimento di liquami (fertirrigazione) o fanghi; salvo quanto previsto dall'art. 37 della L.R. 5/86 e successive modifiche, nelle altre zone è consentito l'uso di liquami e fanghi provenienti da attività zootecniche o di attività di trasformazione di prodotti agricoli, purché provenienti dalla medesima azienda con almeno una parte dei terreni ricadenti all'interno della Riserva Naturale.
7. Le autorizzazioni allo scarico e allo spandimento di liquami o fanghi sono sottoposte alla procedura di nullasto di cui agli artt. 14 e 18 della L.R. 49/95 o a specifica autorizzazione della Provincia.

Art. 25 – Assetto edilizio e infrastrutturale

1. Gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili degli edifici esistenti sono definiti, nelle loro linee generali, con apposita schedatura, riprodotta nell'Allegato 2 di cui al presente regolamento, elaborata secondo le modalità di cui al precedente art. 12 e che contiene anche la classificazione del valore architettonico e paesaggistico, distinguendo tra edifici di interesse storico e non.
2. I Comuni integrano la schedatura degli edifici esistenti nella Riserva Naturale sulla base della direttiva

- di cui all'art. 26;
3. Nella Zona "3" e in aree diverse da quelle boscate è ammessa la costruzione di nuovi annessi e l'ampliamento di quelli esistenti, se indispensabili allo svolgimento delle attività agro-zootecniche di aziende con centro aziendale ubicato all'interno della Riserva Naturale e con superficie ricadente prevalentemente all'interno della medesima e superiore ai minimi fondiari di cui all'art. 3 della L.R. 64/95; tali interventi saranno sottoposti alla verifica della impossibilità di recupero dei volumi esistenti, compreso quelli destinati ad agriturismo.
 4. E' consentito l'ampliamento di volume su edifici diversi dagli annessi e classificati non di interesse storico nella schedatura allegata, con le modalità e nei limiti consentiti dalla L.R. 64/95.
 5. Gli annessi non di interesse storico e non recuperabili per caratteristiche tecniche potranno essere demoliti e ricostruiti.
 6. Per le nuove costruzioni le tipologie e i materiali ammessi sono quelli tradizionali della zona; in alternativa potranno essere impiegate strutture in legno.
 7. In caso di ampliamento, si dovrà provvedere alla riqualificazione dell'edificio nel suo insieme.
 8. Per gli interventi di recupero o nuove costruzioni non possono essere realizzate nuove viabilità (fatto salvo il ripristino dei tracciati esistenti), non può essere alterato l'equilibrio idrogeologico, deve essere verificato e, se del caso, adeguato il sistema di depurazione delle acque alla normativa vigente.
 9. I progetti relativi ad interventi edilizi documentano con rilievi e descrizione, oltrechè l'edificio principale, anche i suoi annessi e gli spazi di pertinenza comprese le sistemazioni a verde.
 10. I progetti relativi al recupero o alla ricostruzione di edifici contengono una valutazione circa la presenza e il mantenimento o la creazione di possibilità di rifugio per la fauna selvatica.
 11. Sia nei nuclei che nei complessi comprendenti più costruzioni va mantenuta l'unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni differenziate (aia, giardino, orto, alberature comprese quelle dell'eventuale viale di accesso), anche nel caso di formazioni di più unità abitative.
 12. Non è consentita la realizzazione di nuove recinzioni e strutture connesse che non si armonizzino con i caratteri paesistici del contesto.
 13. In generale in tutte le zone sono ammesse le opere e le infrastrutture ritenute idonee e indispensabili dalla Provincia per l'accessibilità, la fruizione, i miglioramenti ambientali e in generale per la realizzazione delle finalità della Riserva Naturale, da programmare con il Piano pluriennale economico sociale; per la realizzazione dei manufatti si ricorre ai materiali tipici della zona compreso il legno; per le sistemazioni si ricorre alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.
 14. In attesa dell'approvazione del Piano pluriennale economico sociale è consentita la realizzazione di interventi di particolare urgenza, da autorizzare con la procedura del nulla osta a seguito di predisposizione del relativo progetto, relativi a interventi di miglioramento ambientale e per la fruizione naturalistica.
 15. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento funzionale delle strutture e impianti per la produzione di energia idroelettrica. Nuove costruzioni sono ammesse previo Valutazione di Impatto Ambientale a norma delle disposizioni vigenti e rilascio del nulla osta.
 16. Sono consentite opere interraste lungo i tracciati e le sedi viarie esistenti necessarie per gli approvvigionamenti (elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) dei fabbricati esistenti e per gli interventi realizzati per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali delle Riserve; è fatto comunque obbligo di ripristinare lo stato esistente dei luoghi. Dette opere, anche se già esistenti e se afferenti ad edifici classificati di valore, devono essere comunque interrate nel tratto di collegamento ad essi; i relativi allacci da installare sulle pareti esterne devono essere incassati in modo invisibile o, se prescritti esterni in base a specifiche norme tecniche, devono essere ben mimetizzati.
 17. Non è consentita la costruzione di nuovi elettrodotti a media e alta tensione fuori terra.
 18. Gli elettrodotti a media e alta tensione esistenti, entro tre anni dall'approvazione del regolamento, dovranno essere dotati di posatoi isolati e essere resi visibili per l'avifauna.
 19. E' vietata la costruzione di nuove strade e l'asfaltatura di quelle esistenti; su queste ultime è consentito il miglioramento strutturale (costruzione di ponti, fossette, ecc.).
 20. La realizzazione dei campeggi, da programmare nell'ambito del Piano pluriennale economico sociale, è consentita solo nella Zona "3" con le modalità previste dalla disciplina sull'agriturismo e dalla normativa di settore, comunque con un massimo di 30 posti tenda e laddove l'andamento del terreno, le colture, le sistemazioni a verde ne consentano l'impianto senza alterazioni ambientali, privilegiando le aree dove esistono edifici e opere di urbanizzazione (strade di accesso, fognature, rete idrica) in grado di fornire i necessari servizi. Eventuali nuove costruzioni o infrastrutture dovranno essere localizzate all'esterno della Riserva Naturale.
 21. E' consentita, esclusivamente in zona "3", la realizzazione di modeste attrezzature sportive, campi da

tennis e/o piccole piscine ad uso familiare, da realizzarsi nei resede delle abitazioni; tali attrezzature non dovranno alterare gli assetti preesistenti di pregio paesistico-ambientale.

Art. 26 – Direttiva per integrazione schedatura e adeguamento della disciplina edilizia

I Comuni, in sede di adeguamento della propria disciplina edilizia-urbanistica al presente regolamento provvedono ad integrarla sulla base delle seguenti direttive, esplicative della disciplina approvata con il P.T.C.P.:

- a) saranno definiti i criteri per la redazione dei Piani di Recupero in riferimento ai complessi edilizi, individuati nella schedatura, per i quali siano previsti interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso o di ristrutturazione urbanistica con o senza cambio di destinazione d'uso, subordinando gli interventi stessi alla preventiva approvazione di detti piani attuativi;
- b) il Piano di recupero dovrà generalmente essere improntato a criteri di conservazione dell'edilizia esistente, e, negli edifici esclusi dalla classe degli edifici di interesse storico, potrà prevedere interventi di demolizione e ricostruzione di volumi edilizi con cambio di destinazione d'uso;
- c) saranno definite le modalità di ampliamento dei volumi, nei casi previsti all'art. 26 del presente regolamento;
- d) saranno previsti criteri differenziati di intervento in base al valore dell'edificio: in particolare per gli edifici classificati di valore "V" o "buono" nella schedatura allegata, non consentire la modifica sostanziale di tutti quegli elementi che porterebbero ad una diversa configurazione degli aspetti tipologico-architettonici dell'edificio stesso (altezza in gronda, aumento n. piani abitabili, aperture esterne,); inoltre si dovranno conservare le tecniche costruttive tradizionali, i materiali, le finiture di gronde ed i comignoli nelle dimensioni e forme originarie, consentendo l'eliminazione di eventuali superfetazioni e strutture improprie; per gli edifici di "V" o "buono" e "SV" o "medio", prevedere la conservazione delle finiture, degli elementi architettonici esterni e dei materiali originali dell'edificio che dovranno essere conservati, restaurati e recuperati; tinteggiatura a latte di calce con colori tradizionali (terre naturali); serramenti in legno; consentire costruzione di pensiline solo in "SV" o "medio" e "N" o "non di interesse storico";
- e) Riguardo agli interventi ammissibili e alle destinazioni d'uso il Comune potrà prevedere una specificazione o l'esclusione di alcune di quelle previste nella schedatura, tenendo conto delle indicazioni del Piano Pluriennale Economico Sociale, se approvato, in merito alla distribuzione delle funzioni ed alla localizzazione dei servizi;
- f) In generale non consentire per gli annessi agricoli minori con valore "N" o "non di interesse storico" nella schedatura allegata il cambio destinazione d'uso a residenziale abitativo, ma semmai a locali di servizio per l'abitazione; per tettoie, capanne, strutture leggere è auspicabile il recupero per l'originale uso e funzione, salvo che per quelle precarie, preferibilmente da demolire;
- g) sarà redatta una specifica normativa per le sistemazioni esterne con riferimento a marciapiedi e pavimentazioni, verde, eventuale recinzioni resede (con siepi vive ed essenze autoctone e senza interruzione di percorsi pedonali e tracciati storici), sistemazione del terreno ed eventuali attrezzature di tipo sportivo e realizzazione di parcheggi ad uso privato all'aperto con fondo permeabile, o al coperto in forma seminterrata, sfruttando le pendenze naturali del terreno e comunque escludendo la costruzione di volumetrie fuori terra.

Art. 27 – Direttiva salvaguardia ambientale per esercizio attività idroelettrica

1. Al fine di conservare e migliorare gli habitat e tutelare le specie legate alle aree umide della Riserva Naturale, verrà stipulato tra la Provincia di Arezzo e l'ENEL S.p.A. un protocollo d'intesa o accordo di programma, basato sui seguenti principi:
 - a) indirizzare la gestione della vegetazione ripariale, palustre e dei boschi ricadenti in proprietà ENEL su basi naturalistiche;
 - b) ridurre l'impatto degli interventi periodici di manutenzione straordinaria della diga e dell'invaso, facendo salve le disposizioni di cui all'art. 40 del D.L.vo 152/99;
 - c) ridurre l'impatto degli interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli elettrodotti, con particolare riferimento a quelli di media alta tensione;
 - d) ridurre le oscillazioni del livello delle acque dovuto alla attività produttiva degli impianti nella stagione riproduttiva di pesci e uccelli, facendo salve le situazioni di emergenza che possano creare pregiudizio della pubblica incolumità; le modalità di riduzione delle oscillazioni vanno concertate con l'ENEL, tenendo presenti le esigenze di esercizio dell'impianto idroelettrico;

- e) modificare l'elettrodotto a media tensione che attraversa la zona umida di Bandella adottando la tipologia monocavo isolato o sostituire con tipologia ad attraversamento sotterraneo e modificare il tracciato dell'elettrodotto a media tensione che attraversa la zona umida di Ponte Buriano;
 - f) dotare gli altri elettrodotti a media ed alta tensione di posatoi isolati e di segnalazioni per renderli visibili all'avifauna;
 - g) realizzare praterie periodicamente alluvionabili, lungo la sponda sinistra del torrente Ascione su terreni di proprietà ENEL;
 - h) consentire la realizzazione di sentieri e di strutture per la didattica e la fruizione naturalistica.
2. Nel protocollo d'intesa e accordo di programma verranno inoltre previste le modalità e i tempi per:
- a) la progettazione e la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, in particolare nell'area umida di Ponte Buriano e nell'Ansa di Bandella, compreso il rimodellamento del fondo e la realizzazione di un bacino di decantazione sul torrente Ascione; sbarramento per il controllo delle oscillazioni del livello delle acque dell'Ansa di Bandella; passerella pedonale sul Torrente Ascione, a monte dell'Ansa, e sul Canale Maestro della Chiana e di altri interventi per la fruizione naturalistica;
 - b) il controllo della batimetria del bacino lacustre e in particolare dell'Ansa;
 - c) la fruizione regolamentata da parte del pubblico del coronamento delle dighe al fine di poter realizzare percorsi circolari di visita nella Riserva Naturale;
 - d) stabilire rapporti permanenti tra i diversi soggetti al fine di migliorare la gestione complessiva dell'area.
3. Nel caso non sia possibile giungere alla stipula del protocollo o accordo di programma e al fine di assicurare una tutela adeguata, la Provincia si riserva la possibilità di mettere a punto un disciplinare conforme ai principi di cui al comma 1° del presente articolo, tenuto conto delle esigenze di produzione di energia idroelettrica, di laminazione delle piene e approvvigionamento idrico gravanti sul bacino di Levane.

Art. 28 - Direttiva autostrada

1. Al fine di ridurre l'impatto del corridoio autostradale sugli habitat e sulle specie della Riserva Naturale, verrà stipulato tra la Provincia di Arezzo e la Società Concessionaria, un protocollo d'intesa o accordo di programma, basato sui seguenti principi:
 - a) ridurre l'inquinamento acustico dal traffico autostradale, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, mediante messa in opera di pavimentazione fonoassorbente e altri eventuali accorgimenti;
 - b) ridurre l'inquinamento provocato dal dilavamento di particelle provenienti dal manto asfaltato, compresi i parcheggi, mediante convogliamento delle acque in apposito depuratore, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - c) ridurre l'impatto degli interventi periodici di manutenzione straordinaria, compreso quelli relativi ai parcheggi.
2. Nel protocollo d'intesa e accordo di programma potranno inoltre esseri previsti i seguenti interventi per la fruizione della Riserva Naturale
 - a) introduzione di una segnaletica turistica;
 - b) realizzazione di una sentieristica accessibile dai parcheggi autostradali.
3. Nel caso non sia possibile giungere alla stipula del protocollo o accordo di programma e al fine di assicurare una tutela adeguata, la Provincia si riserva la possibilità di mettere a punto un disciplinare conforme ai principi di cui al comma 1° del presente articolo.

Art. 29 - Direttiva Ferrovia

1. Al fine di ridurre l'impatto della ferrovia sugli habitat e sulle specie della Riserva Naturale, verrà stipulato tra la Provincia di Arezzo e dell'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A., un protocollo d'intesa o accordo di programma che, nel quadro della normativa nazionale e regionale vigente, preveda entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la riduzione dell'inquinamento acustico da traffico ferroviario, anche mediante la messa in opera di pannelli fonoassorbenti e altri eventuali accorgimenti.
2. Nel caso non sia possibile giungere alla stipula del protocollo o accordo di programma e al fine di assicurare una tutela adeguata, la Provincia si riserva la possibilità di mettere a punto un disciplinare conforme ai principi di cui al comma 1° del presente articolo.

Art. 30 - Attività estrattiva e discariche

1. E' vietata l'apertura di cave e miniere e qualunque altro tipo di attività estrattiva compresa quella in

alveo.

2. E' vietata l'asportazione di minerali.
3. E' fatta salva l'asportazione periodica dei depositi fangosi nel bacino della diga di Levane e nell'Ansa di Bandella, le cui modalità dovranno rientrare nell'intesa o accordo di cui all'art. 28.
4. Per il recupero o altri interventi relativi ai siti di cava dismessi occorre attenersi alle direttive di cui all'art. 44 (Area Contigua - Misure per le attività estrattive).
5. E' vietata l'apertura di discariche per materiali liquidi o solidi, anche temporanea, e l'abbandono di rifiuti e residui di qualunque genere.

Art. 31 – Altre attività di cui all'art. 11 l. 394/91

E' vietato:

- a) lo svolgimento di attività pubblicitarie, non autorizzate dalla Provincia; lungo la rete stradale e nelle aree di sosta è vietata l'introduzione di cartelloni e striscioni pubblicitari di qualunque tipo, tranne che per quelli a carattere informativo e/o scientifico promossi dall'organismo di gestione della Riserva Naturale;
- b) il campeggio libero sotto ogni forma;
- c) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, munizioni e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni e ad eccezione di quelle trasportate all'interno di vetture o carrozze ferroviarie che transitano nell'autostrada e nella ferrovia;
- d) l'accensione di fuochi all'aperto, se non negli spazi appositamente attrezzati, l'uso di razzi e la provocazione di esplosioni;
- e) l'uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti, fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento dalla disciplina sui mezzi di circolazione, o per altre attività espressamente autorizzate dalla Provincia in quanto Ente gestore;
- f) per la formulazione dei Piani di cui alla L.R. 89/98, i Comuni acquisiscono il parere vincolante dell'Ente Gestore della R.N. per i soli territori di competenza;
- g) l'uso improprio a volumi eccessivi di apparecchi radio, televisivi e simili al di fuori delle abitazioni;
- h) il sorvolo di aereomobili a quota inferiore ai 1000 m non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo; è fatto salvo l'impiego di mezzi impegnati in operazioni di polizia, emergenza e soccorso, se diversamente non attuabili.

PARTE QUARTA
GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE

Art. 32 - Gestione delle Riserve Naturali

1. Fatta salva la facoltà di avvalersi degli strumenti previsti dal comma 1° dell'art. 15 della L.R. 49/95 e ai sensi del T.U. Enti Locali (D.lgs. 18.08.00 n. 267), la Provincia gestisce le Riserve Naturali in forma diretta mediante le proprie strutture e con il supporto dei comitati di cui agli artt. 33 e 34.
2. Essa provvede a coordinare gli interventi necessari al perseguimento delle finalità delle Riserve Naturali ed a gestirli mediante fondi propri e finanziamenti mirati, promuove adeguate intese con i vari Enti competenti per specifiche materie e perfeziona le decisioni della Comunità della Riserva Naturale e del Comitato Scientifico con atti propri secondo le procedure di legge.
3. La gestione è basata sulla partecipazione della comunità locale e delle sue rappresentanze istituzionali, delle associazioni più direttamente interessate alla gestione della riserva e che operano nel territorio (agricoltori e protezione ambientale) e della comunità scientifica, con le modalità e le forme di cui ai commi seguenti.
4. I Comuni, in particolare, collaborano alla gestione delle Riserve Naturali, compresa la progettazione e la realizzazione di interventi, iniziative e servizi.
5. La gestione è coordinata con quella delle altre aree protette della provincia, in un'ottica di sistema;
6. Le competenze tecniche e amministrative delle Riserve Naturali fanno capo ad una specifica struttura della Provincia (Servizio Difesa del Suolo, Salvaguardia Risorse Idriche e Naturali – U.O. Protezione Natura, Parchi e Riserve Naturali), con la quale collaborano, per lo svolgimento di compiti particolari, gli altri Servizi dell'Ente (Vigilanza, Caccia e Pesca, Agricoltura, Formazione Professionale, ...) e il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 33 - Comunità della Riserva Naturale

1. Al fine di assicurare una gestione unitaria di aree protette aventi analoghe caratteristiche ambientali, è istituita la Comunità della Riserva Naturale della Valle dell'Inferno e Bandella e della Riserva Naturale di Ponte a Buriano e Penna, costituita da tredici membri:
 - a) il Presidente della Provincia, che la presiede;
 - b) i Sindaci dei Comuni di Arezzo, Civitella in V. Chiana, Laterina, Montevarchi, Pergine V.no e Terranuova B.ni in cui sono ricomprese le aree delle Riserve;
 - c) due rappresentanti concordemente designati dalle associazioni di protezione ambientale provinciali, purché operanti nel territorio nazionale e rappresentate nel Consiglio nazionale dell'ambiente;
 - d) un rappresentante concordemente designato dalle Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli operanti a livello provinciale;
 - e) un rappresentante della comunità locale, designato secondo una procedura concordata tra i Comuni;
 - f) un rappresentante dell'U.O. Protezione della natura, parchi e riserve naturali della Provincia, con compiti di segreteria;
 - g) un rappresentante delle associazioni venatorie.
2. La Comunità della Riserva partecipa alla gestione mediante le seguenti attività:
 - a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul Piano Pluriennale Economico e Sociale, sui Piani di Gestione attuativi, sulla eventuale modifica ai Regolamenti e su altri atti rilevanti di pianificazione e gestione;
 - b) elabora e propone alla Provincia o altri Enti progetti in ordine alle attività di promozione, di vigilanza, educazione ambientale, gestione faunistica, fruizione e utilizzazione delle strutture.
3. Alla costituzione della Comunità e alle eventuali sostituzioni dei componenti che si rendessero necessarie, per scadenza o revoca dell'incarico conferito, si provvede con atto della Giunta Provinciale.
4. La Comunità della Riserva resta in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Provinciale.

Art. 34 - Comitato Tecnico-Scientifico

1. E' l'organo consultivo di supporto scientifico che opera per il complesso delle aree protette istituite ai sensi della L.R. 49/95 e per la tutela delle biodiversità al fine di assicurare unità di indirizzi gestionali e il coordinamento degli interventi di cui alla L.R. 49/95 e alla L.R. 56/00.
2. Tenuto conto delle esigenze del sistema provinciale delle aree protette, la sua composizione, integrando quanto previsto nell'atto istitutivo, è la seguente:
 - a) un architetto paesaggista

- b) un ornitologo
 - c) due zoologi (per fauna minore e per grandi mammiferi)
 - d) due botanici (per flora appenninica e per zone umide)
 - e) un agronomo
 - f) un forestale
 - g) un geologo
 - h) un veterinario esperto in fauna selvatica
 - i) un esperto in materia di gestione di aree protette
3. Alle sedute del Comitato Tecnico-scientifico partecipano un funzionario del Servizio Caccia e Pesca ed il responsabile della U.O. Parchi e Riserve Naturali della Provincia.
 4. Gli esperti sono nominati sulla base di designazioni operate dalle diverse Facoltà della Università degli Studi di Firenze e Siena, della Unione Zoologica Italiana, dell'Istituto Nazionale della fauna Selvatica, del Centro Ornitologico Toscano, della Società Botanica Italiana, dell'Istituto Sperimentale di Selvicoltura e del Corpo Forestale dello Stato.
 5. I componenti della commissione cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio Provinciale.
 6. La costituzione del Comitato e le modalità del suo funzionamento sono stabiliti con atto della Giunta Provinciale.
 7. In particolari casi, ove ne sia ravvisata la necessità e su proposta dei suoi membri, il Comitato Scientifico può essere allargato ad altri esperti in specifiche materie.
 8. Il Comitato Scientifico ha sede presso la Provincia di Arezzo e si avvale delle sue strutture e di un suo funzionario nelle vesti di Segretario; alle convocazioni provvede la competente struttura dell'Ente.
 9. Ha le seguenti competenze:
 - a) esprime un parere preventivo obbligatorio su tutti gli atti di rilievo della Riserva Naturale, quali l'approvazione di progetti significativi, programmi e ordinanze;
 - b) propone programmi e iniziative per l'attività scientifica e il monitoraggio ambientale;
 - c) fornisce indicazioni relativamente agli interventi nell'area contigua;
 - d) contribuisce alla formazione e aggiornamento degli strumenti gestionali della Riserva Naturale;
 - e) rimette un rapporto annuale alla Giunta Provinciale sullo stato dell'ambiente naturale.

Art. 35 - Disciplina per il rilascio del nulla osta, della autorizzazione paesaggistica e per zone soggette a vincolo idrogeologico.

1. Ai sensi degli art. 18 e 14 della L.R. 49/95 il rilascio concessioni o autorizzazioni relativa ad interventi, impianti ed opere ricomprese nella Riserva Naturale è subordinato al preventivo nulla osta della Provincia, cui si applicano le disposizioni dell'art. 13 della l. 394/91; con il nulla osta, semprechè non sia determinato per decorrenza dei termini, sono rilasciate, l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30.12.1923, n. 3267 e l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431; quest'ultimo provvedimento deve essere trasmesso al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
2. La domanda di N.O. e, se del caso, delle altre autorizzazioni, deve essere indirizzata dall'interessato alla Provincia, unitamente ad una relazione tecnica contenente una descrizione dettagliata dell'intervento, l'individuazione cartografica su estratto di mappa catastale in scala 1:5.000 o superiori, gli elaborati grafici in scala 1:200 per interventi diversi da quelli sui boschi, la documentazione fotografica per interventi soggetti ad autorizzazione per il vincolo paesaggistico; la documentazione va prodotta in tre copie, più una se è richiesta anche l'autorizzazione per vincolo idrogeologico, più ulteriori due copie se è richiesta anche l'autorizzazione per il vincolo paesaggistico. La presentazione di documentazione incompleta è causa della sospensione del termine di cui all'art. 13, c. 1°, della l. 394/91, che viene comunicato al richiedente.
3. Al fine di semplificare le procedure, la domanda di cui al 2° comma può essere trasmessa anche attraverso il Comune, qualora questo Ente sia competente al rilascio della concessione o autorizzazione finale.
4. Sono soggetti alla richiesta di nulla osta anche gli interventi per i quali la legislazione consente procedure semplificate quali la Dichiarazione di Inizio Attività di cui alla l. 23.12.96 n. 662, art. 2 comma 60 e successive modifiche ed integrazioni, e la realizzazione di strutture temporanee e di manufatti precari di cui all'art. 3, comma 12°, della L.R. 64/95.
5. Sono soggetti alla richiesta di Nulla Osta gli impianti e reimpianti di arboricoltura da legno, gli interventi di utilizzazione e colturali nelle aree boscate, salvo quanto previsto dal comma seguente.
6. Non sono soggetti a richiesta di nulla osta, ma a semplice comunicazione:
 - a) la manutenzione ordinaria delle opere e delle infrastrutture;

- b) la manutenzione ordinaria della viabilità qualora interessi il taglio della vegetazione arborea ai bordi della carreggiata;
- c) gli interventi di utilizzazione e colturali realizzati nelle aree boscate di cui all'art. 20, comma 7°;
- d) il taglio della vegetazione sotto gli elettrodotti e linee elettriche e telefoniche già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purchè realizzati con le modalità di cui all'art. 20.

La realizzazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo è comunicata all'Ente gestore almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione l'Ente Gestoresi riserva la possibilità di impartire eventuali prescrizioni; diversamente, trascorso tale termine, l'intervento potrà essere effettuato.

- 7. Sono inoltre oggetto di deroga gli interventi di somma urgenza, da realizzare quando è in pericolo l'incolumità delle persone, per i quali la comunicazione può essere fatta all'inizio dei lavori.
- 8. L'istruttoria delle domande viene effettuata dall'ufficio preposto alla gestione della Riserva Naturale, che redige apposito rapporto informativo, previa acquisizione del parere del Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico.
- 9. Il nulla osta e le altre autorizzazioni sono rilasciate, a norma della vigenti disposizioni, con Provvedimento Dirigenziale.

Art. 36 - Vigilanza

- 1. Ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, la vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla Legge Regionale stessa, dal presente Regolamento della Riserva Naturale e del Piano pluriennale economico sociale è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
- 2. L'organizzazione del servizio di Vigilanza Ambientale è svolto dal corpo di Polizia Provinciale.
- 3. Apposita convenzione regola i rapporti con le associazioni di protezione ambientale al fine di disciplinare le modalità di impiego delle Guardie Ambientali Volontarie ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23.1.98 n. 7 e successive modifiche.
- 4. Apposita convenzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato
- 5. La Provincia si riserva la facoltà di demandare la vigilanza anche a personale di sorveglianza da essa appositamente individuato.

Art. 37 - Guide della Riserva Naturale

- 1. La Provincia si avvale della collaborazione delle Guide Ufficiali di cui all'art. 21, c. 3°, della L.R. 49/95 per le attività di programmazione e gestione delle attività di visita, di educazione ambientale e di prevenzione.
- 2. La loro attività è subordinata all'iscrizione negli elenchi degli idonei al "titolo ufficiale ed esclusivo di guida della Riserva Naturale" come stabilito dal medesimo art. 21 della L.R. 49/95.
- 3. E' previsto un unico elenco per le Riserve Naturali dell'Arno.
- 4. La collocazione dell'elenco è presso il Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Arezzo - Unità Operativa Parchi e Riserve Naturali.
- 5. Per l'iscrizione è richiesta l'idoneità ad uno specifico corso di qualificazione professionale promosso dalla Provincia e l'iscrizione, entro tre mesi, anche ai registri di guida ambientale previsti dalla L.R. del 30.07.1997 n° 54 "Disciplina della professione di guida ambientale".
- 6. Ai fini degli obblighi professionali, dell'aggiornamento e della vigilanza sulle attività si applicano le norme previste dalla L.R. 42/2000 " " .
- 7. Il numero degli iscritti viene deciso in base alla domanda di servizi e alla effettiva disponibilità delle guide già iscritte; per il biennio 2001/2002, il numero massimo di iscritti è fissato in 15 (quindici) unità.
- 8. L'elenco viene aggiornato al termine dei corsi di qualificazione professionale con l'inserimento degli idonei e in caso di cancellazione degli iscritti che durante il periodo di iscrizione:
 - a) riportino procedimenti o condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione ai sensi degli articoli 19, 29 e 30 del C.P.;
 - b) abbiano manifestato l'incapacità o l'indisponibilità a svolgere le mansioni d'istituto;
 - c) non siano più in possesso della necessaria idoneità psico-fisica;
 - d) non abbiano ottenuto l'iscrizione ai registri di guida ambientale previsti dalla L.R. 42/2000.
- 9. Al momento dell'iscrizione all'elenco dovrà essere stipulata, a cura e a spese della Guida, una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dalle attività legate all'accompagnamento e alle visite.

10. Ai fini della tutela degli utenti e della pubblicità è previsto il rilascio di una tessera e di un distintivo di riconoscimento da parte della Provincia.

Art. 38 - Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla vigente normativa, in caso di violazione delle norme di cui alla Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, al Regolamento della Riserva Naturale e al Piano Pluriennale Economico Sociale si applicano le sanzioni amministrative nelle misure e con le procedure di cui all'art. 22 della Legge Regionale n. 49/95.
2. Nel caso dell'esercizio di attività difformi o in contrasto con le norme di cui alla Legge Regionale 49/95, al Regolamento della Riserva Naturale e al Piano Pluriennale Economico Sociale, la Provincia si avvale della facoltà di emanare ordinanza-ingiunzione di sospensione e riduzione in pristino secondo quanto stabilito dall'art. 23 della citata Legge Regionale n. 49/95.

**PARTE QUINTA
STRUMENTI ATTUATIVI**

Art. 39 - Piano Pluriennale Economico-Sociale

1. Nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 3 e della disciplina del presente regolamento e degli indirizzi dell'atto istitutivo, entro sei mesi la Provincia adotta il Piano Pluriennale Economico Sociale ai sensi dell'art. 17 della L. R. 11.04.95 n. 49, con i contenuti, obiettivi e modalità dell'art. 13 della stessa Legge Regionale e le procedure di cui all'art. 11 della medesima legge.
2. Il Piano, oltre a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 13 L.R. 49/95, contiene i criteri e i parametri per eventuali indennizzi al normale e consolidato uso dei beni, il programma di acquisizione dei terreni ricadenti nelle zone di maggior pregio, le priorità, le modalità esecutive ed attuative, ivi inclusi gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le fonti di finanziamento e i tempi previsti per la realizzazione degli interventi nelle aree; a tal fine il Piano viene corredato da un piano finanziario.
3. Il Piano di cui sopra può essere esteso alle Aree Contigue attraverso intese con i diversi soggetti pubblici operanti nelle aree.

Art. 40 - Piani di gestione (norma generale)

1. I piani di gestione sono riferiti ad ambiti e materie particolari che necessitano di uno strumento attuativo particolareggiato; non sostituiscono né modificano il presente Regolamento e il Piano pluriennale economico sociale, ma li integrano al fine di una più puntuale attuazione delle norme e delle previsioni.
2. Sono approvati previo acquisizione del parere del Comitato Scientifico e della Comunità della Riserva Naturale.

Art. 41 - Piano di gestione dei boschi

1. E' lo strumento tecnico di dettaglio per la definizione delle linee di intervento sulle aree boscate, a vocazione forestale e sulle formazioni vegetazionali lineari e isolate.
2. Dal Piano di gestione dei boschi, elaborato basandosi sui principi della selvicoltura naturalistica, si acquisiscono gli elementi fondamentali per la conoscenza delle forme di governo attuali e le indicazioni sugli interventi più appropriati alla gestione dei soprassuoli.
3. I rilievi, i dati e le indicazioni del Piano costituiscono il riferimento tecnico per la redazione del piano aziendale di intervento forestale di cui all'art. 20, 4° c., ed elementi di valutazione per il rilascio dei nullaosta.

Art. 42 - Piano di gestione delle zone umide

1. E' lo strumento tecnico di dettaglio per la definizione delle linee di intervento sulle aree umide e zone contermini, che a causa della loro importanza e complessità, necessitano di uno strumento tecnico puntuale.
2. Il piano indica le azioni da intraprendere per gli interventi di miglioramento dell'ecosistema sia di natura straordinaria, che richiedono l'approntamento di progetti specifici, sia gli interventi di manutenzione da realizzare in proprio, promuovendo il lavoro volontario o la collaborazione dei proprietari e dell'ENEL.

Art. 43 - Piano di gestione delle aree agricole

1. E' lo strumento tecnico di dettaglio per la definizione delle attività compatibili, che in funzione delle esigenze economiche e sociali, delle tecnologie disponibili e delle risorse finanziarie per incentivi ed indennizzi, necessita di continui aggiornamenti.
2. In particolare oggetto del Piano di Gestione saranno:
 - a) l'attuazione degli interventi di promozione e incentivazione di cui all'art. 21, commi 1° e 2°;
 - b) la disciplina di impiego dei pesticidi in genere e dei fertilizzanti;
 - c) le modalità e limiti per gli impianti e reimpianti di arboricoltura da legno.

PARTE SESTA
DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELL'AREA CONTIGUA

Art. 44 – Aspetti generali e oggetto

1. Le presenti direttive sono formulate secondo le previsioni dell'atto istitutivo e ai sensi dell'art. 25 della L.R. 49/95 al fine di assicurare la conservazione dei valori delle singole Riserve Naturali che per le loro dimensioni ridotte e per le caratteristiche geografiche dell'area interagiscono strettamente con il territorio circostante e risentono fortemente delle attività che si svolgono nelle aree contermini.
2. Sono oggetto delle direttive: le attività estrattive, i corsi d'acqua superficiali, la gestione faunistica, l'attività venatoria, la pesca e le attività agro-silvo-pastorali.
3. Le norme seguenti sono finalizzate a orientare l'attività della Provincia, che dovrà attuarle mediante specifici piani e programmi e misure di disciplina, e quella dei Comuni secondo le rispettive competenze.
4. L'attuazione potrà avvenire anche per materie omogenee.
5. Per i territori già disciplinati dal Piano APA, le presenti direttive integrano o specificano le norme vigenti.

Art. 45 – Misure per le attività estrattive

1. Tenuto presente che l'attività estrattiva presente nell'area si concentra nelle aree di sommità dei rilievi collinari in quanto zone di affioramento dei materiali inerti di interesse economico (sabbie e ghiaie), la disciplina è finalizzata a limitare le interferenze di tale attività nei riguardi della circolazione idrica che sono riconducibili essenzialmente a:
 - a) prelievi idrici per gli impianti di lavaggio inerti;
 - b) scarichi delle acque provenienti dagli impianti di lavaggio;
 - c) asportazione dei livelli geologici sede di falde idriche, che se pur non particolarmente importanti, costituiscono una fonte di alimentazione delle fasce boscate presenti nei versanti collinari;
 - d) fenomeni di ruscellamento/dilavamento dei terreni all'interno delle aree di cava e delle zone in corso di ripristino o dismesse e mai ripristinate;
 - e) alterazione del deflusso superficiale per sconvolgimento della morfologia a seguito dell'attività di cava.
2. La regolamentazione dell'attività di cava in queste aree, dovrà seguire le seguenti indicazioni:
 - a) i prelievi effettuati per gli impianti di lavaggio degli inerti devono seguire le indicazioni relative ai prelievi dai corsi d'acqua superficiali di cui all'art. 45; sono da preferire gli impianti che utilizzano un ciclo chiuso delle acque di lavorazione, in modo da ridurre sia i prelievi che gli scarichi;
 - b) gli scarichi devono essere conformi a quanto già indicato dalla normativa, fermo restando la possibilità di abbassare il limite per i solidi sospesi; i laghetti di decantazione dovranno essere opportunamente dimensionati e progettati in modo da restituire l'acqua al corpo recettore nei limiti dei parametri di legge; il punto di ubicazione dello scarico dovrà possibilmente avvenire a monte del punto di prelievo in modo da mantenere la portata del corso d'acqua il più possibile costante nei vari tratti;
 - c) al fine di mantenere sempre la circolazione idrica sotterranea dovrà essere mantenuto (o ricreato in caso di totale asportazione) uno strato drenante al di sopra del basamento argilloso, quantificato in un minimo di 1 m di ghiaie sabbiose dei depositi naturali ("ciottolami di Laterina") o equivalente;
 - d) devono essere presi tutti i provvedimenti atti a prevenire fenomeni di erosione diffusa o concentrata fin nelle fasi di primo ripristino e, soprattutto, in quelle di sistemazione definitiva;
 - e) i ripristini morfologici conseguenti all'attività di cava devono ricreare l'andamento degli spartiacque originari in modo da non alterare in modo significativo il deflusso superficiale nei vari sottobacini;
 - f) il progetto di risistemazione deve prevedere, nel caso di colture irrigue la creazione di bacini di accumulo al fine di costituire delle riserve idriche estive, da realizzare con le modalità di cui al comma 3° dell'art. 45;
 - g) il ripristino delle aree estrattive dovrà prevedere anche una diversificazione degli ambienti e creare assetti a morfologia ondulata, con il mantenimento dei siti ambientalmente interessanti; al fine della diversificazione degli ambienti in alcuni casi potrà essere valutata l'opportunità di lasciare scarpate subverticali derivanti dai fronti di scavo.
3. L'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti è limitata alle previsioni del Piano Regionale delle Attività Estrattive, approvato con D.C.R.T. n. 200 del 7.3.95, comprese le varianti e le modifiche intervenute fino all'approvazione definitiva del presente regolamento.

4. Viene promosso il recupero dei siti di cava dismessi basandosi sui principi enunciati al 2° comma.
5. Nella procedura di esame dei progetti e dei piani di risistemazione, compreso il recupero dei siti di cava abbandonati, va prevista l'acquisizione del parere vincolante della Provincia in quanto Ente gestore della Riserva Naturale.

Art. 46 – Corsi d'acqua superficiali e tutela delle acque.

1. Sono individuati come strategici ai fini dell'ecosistema della Riserva Naturale i seguenti corsi d'acqua affluenti dell'Arno: T. Caprenne, T. Comugni, T. Ascione, T. Agna, T. Rimaggio, Borro Schiavicini, Borro Dinaver, Torrente Doccia, Borro Ontaneta, Torrente presso M.S. Rondine, Borro del Bagno, Borro dell'Acquaforte e Borro Palazzone
2. In questi corsi d'acqua, nei tratti ricompresi nell'Area Contigua, gli attingimenti dovranno essere effettuati in modo da non alterare il deflusso minimo vitale, stabilito in prima approssimazione nell'ordine di 1,6 l/s/km² di bacino sotteso, secondo le indicazioni dell'Autorità di Bacino; a questo scopo sono da identificare sezioni di misura delle portate nei torrenti indicati in modo da avere parametri oggettivi di riferimento.
3. Nel periodo transitorio sono da vietare in questi torrenti, nei tratti ricadenti nell'Area Contigua, i prelievi estivi, eccezione fatta per i prelievi effettuati direttamente da bacini di accumulo, che potranno essere riempiti mediante attingimenti eseguiti nel periodo invernale; sono assimilati ai prelievi dai corsi d'acqua superficiali quelli eseguiti da pozzi attestati sul subalveo dei torrenti.
4. Sono da incentivare le coltivazioni non idroesigenti, e comunque l'utilizzazione di laghetti collinari di irrigazione secondo le indicazioni di cui al comma precedente; per le nuove realizzazioni va prevista l'esclusiva alimentazione da acque provenienti dal deflusso superficiale.
5. Va conservata, curata e, se mancante, ricreata la vegetazione ripariale su tutti i corsi d'acqua.
6. Al fine di ridurre l'apporto di inquinanti, vengono predisposti programmi per l'adeguamento della depurazioni degli scarichi civili, industriali e zootecnici alle norme vigenti; nel Piano pluriennale economico sociale sono individuate le fonti finanziarie attivabili a tale scopo.
7. Al fine di attivare fonti finanziarie specifiche, la disciplina prevede un limite temporale di tre anni entro il quale gli effluenti dei nuclei abitati di Montalto (Pergine), Monticello (Terranuova B.) e altri insediamenti posti in prossimità del confine della Riserva Naturale "Valle dell'Inferno e Bandella", entro la fascia di 500 m. dovranno essere adeguati ai limiti previsti dalla normativa vigente mediante modifica e/o realizzazione degli impianti di depurazione.
8. Al fine di effettuare un costante monitoraggio sulla qualità delle acque e una più puntuale identificazione delle fonti e fattori di inquinamento, è prevista la realizzazione, in collaborazione con l'ARPAT, di una rete di controllo su tutti i corsi d'acqua di cui al 1° comma.

Art. 47 - Gestione faunistica e attività venatoria

1. L'area contigua della Riserva Naturale "Valle dell'Inferno e Bandella" individuata nell'atto istitutivo ai fini della gestione faunistica e della disciplina venatoria, comprende la porzione dell'area contigua (delimitata a Nord dalla Strada Provinciale della Val d'Ascione) che risulta quella più strettamente funzionale alle finalità di tutela faunistica dell'area protetta vera e propria.
2. L'area contigua della Riserva Naturale "Ponte Buriano e Penna" individuata nell'atto istitutivo viene ampliata nella zona compresa tra M.S. Rondine e Ponte a Buriano al fine di garantire una tutela ad una delle aree di maggiore interesse faunistico della Riserva Naturale, come da cartografia allegata (1.1).
3. L'area contigua si configura come una zona cuscinetto in cui sono ammesse solo forme di caccia a basso impatto.
4. Ai fini della gestione faunistica gli eventuali programmi di ripopolamento promossi dalla A.T.C. e dalle Aziende Faunistico Venatorie sono sottoposti a parere della Provincia, anche in quanto Ente gestore della Riserva Naturale.
5. L'area contigua prevede una regolamentazione differenziata delle attività venatorie a seconda delle caratteristiche ambientali delle diverse zone.
6. All'interno di un'area cuscinetto a tutela delle zone umide e ripariali più importanti è fatto divieto di caccia da appostamento, mentre per l'area circostante la zona umida di Ponte a Buriano sono vietate anche le altre forme di caccia, salvo quanto previsto al successivo comma 7°.
7. Al fine di limitare l'impatto venatorio sull'avifauna legata agli ambienti umidi, il prelievo degli uccelli acquatici presso i laghetti va regolamentato mediante riduzione dei carnieri e del calendario.
8. E' ammesso il prelievo selettivo agli ungulati. E' escluso l'uso di braccate al cinghiale e alla volpe.
9. Vengono promossi programmi di miglioramento ambientale per aumentare la ricettività ecologica complessiva.

10. Sono da vietare interventi che rappresentino ostacolo alla mobilità degli animali.

Art. 48 - Pesca

1. Considerate le possibili conseguenze di immissioni non idonee sull'ecosistema dell'area protetta, i rilasci effettuati per il tratto a monte di Ponte Romito fino alla diga di Penna e per un tratto pari a 2 km a monte di Ponte a Buriano, sono sottoposti a parere preventivo vincolante della Provincia.
2. Per i campi di gara si richiama quanto stabilito al c. 6° dell'art. 18 del presente regolamento.

Art. 49 – Attività agro-silvo-pastorali

1. Sono promossi programmi per l'introduzione e diffusione in agricoltura di tecniche a basso impatto e per il miglioramento delle condizioni ambientali, in particolare per favorire l'insediamento e sostentamento della fauna (siepi, alberature, ecc.).
2. Sono promossi programmi per la conservazione o la reintroduzione di varietà locali di specie erbacee o arboree a rischio di estinzione.
3. Le norme previste per la Zona 3 della Riserva Naturale vengono estese ai boschi situati a ridosso dei confini dell'area protetta.

**PARTE SETTIMA
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 50 - Controllo di gestione

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno la struttura direttamente investita dalla gestione della Riserva Naturale rimette all'esame della Giunta Provinciale una relazione consuntiva sull'attività svolta unitamente al rapporto redatto dal Comitato Scientifico.
2. Ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 11.04.95 n. 49, entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia invia alla Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta in attuazione delle presenti norme.

Art. 51 – Altre disposizioni finali e transitorie

1. Sono confermate le seguenti disposizioni o disciplinari emessi dalla Provincia successivamente alla istituzione della Riserva Naturale, in quanto coerenti con la normativa del presente regolamento:
 - a) Deliberazione Giunta provinciale n. 1539 del 21/07/1997 "Disciplinare provvisorio per l'indennizzo e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agro-zootecniche nelle riserve naturali (regionali)";
 - b) Ordinanza del Presidente della Provincia n. 255 del 11/12/1997 "Uso delle imbarcazioni nelle riserve naturali di Ponte Buriano/Penna e Valle dell'Inferno/Bandella";
 - c) Ordinanza del Presidente della Provincia n. 257 del 11/12/1997 "Uso dei veicoli a motore nella Riserva Naturale della Valle dell'Inferno e Bandella";
 - d) Ordinanza del Presidente della Provincia n. 271 del 29/12/1997 "Uso dei veicoli a motore e accesso con altri mezzi nella Riserva Naturale di Ponte Buriano e Penna";
 - e) Determinazione Dirigenziale n. 111/DS del 26/11/1998 modificato ed integrato con D.D. n. 113/DS del 07/12/1998 "Regolamento d'uso per l'applicazione della misura F1 nelle aree protette regionali";
 - f) Delibera della Giunta Provinciale n. 649 del 30.07.98 "Procedure per la formazione dell'elenco delle Guide ufficiali ed esclusive delle Riserve Naturali regionali in gestione alla Provincia e relativo bando di selezione per il corso di qualificazione professionale"
2. In caso di parziale difformità, gli atti sopra menzionati dovranno essere adeguati entro 3 mesi dalla definitiva approvazione del regolamento.

Art. 52 – Aggiornamento degli elenchi di cui all'allegato n. 3

1. L'aggiornamento della "Lista delle specie di particolare interesse zoologico e botanico" potrà avvenire sulla base dell'esito di nuovi studi scientifici o per effetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie.
2. La decisione è assunta dalla Giunta Provinciale previo parere vincolante del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 34.

ALLEGATO N. 1 ELABORATI CARTOGRAFICI e SUPERFICI

Riserva Naturale "Valle dell'Inferno e Bandella"

- 1a. CARTA DEI CONFINI
DELLA RISERVA NATURALE E DELL'AREA CONTIGUA in scala 1:25.000**
- 1b. CARTA DEGLI HABITAT in scala 1:15.000**
- 1c. CARTA DELLE EMERGENZE in scala 1:15.000**
- 1d. CARTA DELLA TUTELA in scala 1:15.000**

Distribuzione delle superfici della Riserva Naturale secondo la Carta della Tutela

Zona 1	ha	211
<i>di cui</i>		
- specchi d'acqua	ha	69.0
- altro	ha	142.0
Zona 2	ha	210
Zona 3	ha	109
Totale sup. Riserva Naturale	ha	530

Distribuzione delle superfici dell'Area Contigua secondo la regolamentazione del prelievo venatorio

A.C. <u>senza</u> regolamentazione del prelievo ven.	ha	1.289
A.C. <u>con</u> regolamentazione del prelievo ven.	ha	889
Area Contigua totale	ha	2.178

Riserva Naturale "Ponte Buriano e Penna"

- 1e. CARTA DEI CONFINI
DELLA RISERVA NATURALE E DELL'AREA CONTIGUA in scala 1:25.000**
- 1f. CARTA DEGLI HABITAT in scala 1:19.000**
- 1g. CARTA DELLE EMERGENZE in scala 1:19.000**
- 1h. CARTA DELLA TUTELA in scala 1:19.000**

Distribuzione delle superfici della Riserva Naturale secondo la Carta della Tutela

Zona 1	ha	321
<i>di cui</i>		
- specchi d'acqua	ha	108.5
- aree palustri	ha	43.5
- altro	ha	169.0
Zona 2	ha	109
Zona 3	ha	238
Totale sup. Riserva Naturale	ha	668

Superficie dell'Area Contigua

Già prevista nell'atto istitutivo	ha	421
Correzione di superficie dovuto a nuovo rilievo cartogr.	ha	15
Integrazione a protezione della zona umida di P.Buriano	ha	107
Area Contigua totale	ha	543

ALLEGATO N. 2

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Riserva Naturale "Valle dell'Inferno e Bandella"

- 2a** ELENCO DEGLI EDIFICI
- 2b** CARTOGRAFIA D'INSIEME IN SCALA 1:15.000
- 2c** SCHEDE

Riserva Naturale "Ponte Buriano e Penna"

- 2d** ELENCO DEGLI EDIFICI
- 2e** CARTOGRAFIA D'INSIEME IN SCALA 1:19.000
- 2f** SCHEDE

Allegato n° 2a

RISERVA NATURALE "VALLE DELL'INFERNO E BANDELLA"

Schedatura del patrimonio edilizio esistente – Elenco degli edifici

Tipo- logia	Scheda n°	Località	Comune	Riferimento Zonizzazione Piano A.P. Arno	Riferimento Zonizzazione Regolamento R.N.
S	1	Sorgente Romana	Montevarchi	B2a	3
S	2	Poggio Asciutto	Montevarchi	B2a	1
S	3	Casa Castellare	Terranuova B.ni	B2a	3
S	4	Casa Castellare	Terranuova B.ni	B2a	3
S	5	Pod. Le Fontacce	Terranuova B.ni	B2a	3
S	6	Pod. Il Paretaio	Terranuova B.ni	B2a	3
S	7	Fattoria di Monticello	Terranuova B.ni	A	3
S	8	Le Conine	Terranuova B.ni	B2a	3
S	9	Casa Giardino	Terranuova B.ni	B2a	3
S	10	I Vignali	Terranuova B.ni	D3r	2
S	11	Pod. Le Prata	Terranuova B.ni	D3r	1
S	12	Pod. Casino	Laterina	B2a	2
S	13	Pod. Casino	Laterina	B2a	3
S	14	Pod. Casa Bianca	Laterina	B2a	3
S	15	La Pennuccia	Laterina	B2a	2
S	16	Ponte Romito (Il Gennai)	Pergine V.no	B2a	2
S	17	Acqua Borra	Terranuova B.ni	Bb	3
S	18	Castiglioncello	Terranuova B.ni	D3r	1
NS	1	La Nave dell'Inferno	Montevarchi	B2a	3
NS	2	Villaggio ENEL	Montevarchi	B2a	3
NS	3	Il Castellare	Terranuova B.ni	B2a	3
NS	4	Le Nebbiaie	Terranuova B.ni	B2a	3
NS	5	Pod. Casino	Laterina	B2a	3
NS	6	Lo Strettoio (Pian di Chena)	Laterina	B2a	3

Legenda:

NS = Edificio non di interesse storico

S = Edificio di interesse storico

Allegato n. 2c
Riserva Naturale "Valle dell'Inferno e Bandella"
Schedatura del patrimonio edilizio esistente
(*omissis*)

Allegato n° 2d

RISERVA NATURALE "PONTE A BURIANO E PENNA"

Schedatura del patrimonio edilizio esistente - Elenco degli edifici

Tipo- logia	Scheda n°	Località	Comune	Riferimento Zonizzazione del Piano A.P. Arno	Riferimento Zonizzazione Regolamento R.N.
NS	1	n.d. (c/o I Vicini)	Laterina	Cb	1
NS	2	Case al Cincio	Arezzo	C1a	3
NS	3	Case al Cincio	Arezzo	C2a	3
NS	4	n.d. (c/o Pod. Spedaluccio	Civitella Val di Chiana	C2a	3
NS	5	La Gaina	Civitella Val di Chiana	C2a	3
NS	6	Centrale della Diga	Civitella Val di Chiana	Cb	3
NS	7	Vill. E.N.E.L.	Civitella Val di Chiana	C2a	3
NS	8	Vill. E.N.E.L.	Civitella Val di Chiana	C2a	3
NS	9	Diga della Penna	Civitella Val di Chiana	Cb	3
NS	10	Diga della Penna	Civitella Val di Chiana	D2r	1
NS	11	Ex Centrale Elettrica	Laterina	Cb	1
NS	12	Monte S. Rondine	Arezzo	D1r	2
NS	13	Ex cartiera	Arezzo	D2r	1
NS	14	Ex Cerace	Arezzo	A	2
S	1	Podere Spedaluccio	Civitella Val di Chiana	C2a	3
S	2	Podere Montoto I	Civitella Val di Chiana	Cb	1
S	3	Podere Colozzo	Arezzo	C1a	3
S	4	Podere Casa Bianca	Arezzo	C1a	3
S	5	I Vicini	Laterina	Cb	3
S	6	Podere Casa Bianca	Civitella Val di Chiana	C2a	3
S	7	Podere Montoto II	Civitella Val di Chiana	C2a	3
S	8	n.d. (c/o Montoto I)	Civitella Val di Chiana	C2a	1
S	9	Casa Beccafico	Laterina	D2r	2
S	10	Le Campore	Arezzo	D2r	1
S	11	La Casina	Arezzo	C1a	3
S	12	La Casina	Arezzo	C1a	3
S	13	Casina del Chiasso	Arezzo	C1a	3
S	14	Casa Buriano	Arezzo	C1a	3
S	15	La Rocca	Laterina	D2r	2
R	1	Rondine	Arezzo	Be	3
R	2	Rondine	Arezzo	Be	3
R	3	Rondine	Arezzo	Be	3
R	4	Rondine	Arezzo	Be	3
R	5	Rondine	Arezzo	Be	3
R	6	Rondine	Arezzo	Be	3
R	7	Rondine	Arezzo	Be	3
R	8	Rondine	Arezzo	Be	3
R	9	Rondine	Arezzo	Be	3
P	1	Penna	Laterina	Be	3
P	2	Penna	Laterina	Be	3
P	3	Penna	Laterina	Be	3
P	4	Penna	Laterina	Be	3
P	5	Penna	Laterina	Be	3

Legenda:

NS = Edificio **non di interesse storico** - S = Edificio **di interesse storico**
 R = Nucleo di Rondine - P = Nucleo di Penna

Allegato n. 2f
Riserva Naturale "Ponte Buriano e Penna"
Schedatura del patrimonio edilizio esistente
(*omissis*)

ALLEGATO N. 3

LISTA DELLE SPECIE DI PARTICOLARE INTERESSE ZOOLOGICO E BOTANICO

SIGNIFICATO

1. La lista comprende le specie di fauna e flora di particolare valore naturalistico, ovvero specie rare a livello regionale o provinciale, specie al margine dell'areale, specie legate a particolari tipi di ambiente.
2. La lista include le specie riscontrate all'interno delle Riserve Naturali della Valle dell'Inferno e Bandella e "Ponte Buriano e Penna" dagli esperti delle diverse discipline che hanno condotto studi specifici: botanica, micologia, zoologia dei diversi gruppi sistematici (Mammiferi compresi Insettivori, Roditori e Chiroterteri, Uccelli, Anfibi, Rettili, Artropodi, Molluschi, Pesci, ...).
3. Sono escluse le specie potenziali o quelle che, pur segnalate, rappresentano casi estremi di erratismo.

Legenda

° specie dell'allegato A della L.R. 56/00 (specie la cui presenza richiede la designazione di SIR)

°° specie dell'allegato B e C della L.R. 56/00 (specie protette)

** specie introdotte nell'elenco a seguito di osservazioni al Regolamento

*** specie contenute nella lista delle specie particolarmente protette della L.R. 3/94

a. Riserva Naturale "Valle dell'Inferno e Bandella"

1. Anfibi

Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*)°

Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*)°

Rana agile (*Rana dalmatina*)

Rana appenninica (*Rana italica*)°

Rospo comune (*Bufo bufo*)°°

Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris*)

2. Rettili

Ramarro (*Lacerta bilineata*)°°

Colubro liscio (*Coronella austriaca*)°

3. Uccelli

3.1 nidificanti

Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

Nibbio bruno (*Milvus migrans*)*** e °

Albanella minore (*Circus pygargus*)*** e °

Sparviero (*Accipiter nisus*)***

Quaglia (*Coturnix coturnix*)°

Barbagianni (*Tyto alba*)***

Civetta (*Athene noctua*)***

Martin pescatore (*Alcedo atthis*)°

Gruccione (*Merops apiaster*)

Torcicollo (*Jynx torquilla*)

Picchio verde (*Picus viridis*)***

Picchio rosso maggiore (*Picoides major*)***

Picchio rosso minore (*Picoides minor*)***

Tottavilla (*Lullula arborea*)°

Topino (*Riparia riparia*)

Usignolo di fiume (*Cettia cetti*)

Averla piccola (*Lanius collurio*)°
Averla cenerina (*Lanius minor*)°
Averla capirossa (*Lanius senator*)° **

3.2 non nidificanti

Cormorano (*Phalacrocorax carbo*)
Nitticora (*Nycticorax nycticorax*)°
Garzetta (*Egretta garzetta*)°
Airone bianco maggiore (*Egretta alba*)
Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
Sparviero (*Accipiter nisus*)***
Aquila anatraia maggiore (*Aquila clanga*)***
Gheppio (*Falco tinnunculus*)*** e °
Pittima reale (*Limosa limosa*)
Piro-piro boschereccio (*Tringa glareola*)
Martin pescatore (*Alcedo atthis*)°
Torcicollo (*Jynx torquilla*)
Picchio verde (*Picus viridis*)***
Picchio rosso maggiore (*Picoides major*)***
Tottavilla (*Lullula arborea*)°
Mignattino piombato (*Chlidonias hybridus*)**

4. Mammiferi

Ferro di cavallo minore (*Rhinolophus hipposideros*)°
Vespertilio smarginato (*Myotis emarginatus*)°
Pipistrello nano (*Pipistrellus pipistrellus*)°
Pipistrello di Nathusius (*Pipistrellus nathusii*)°
Serotino comune (*Eptesicus serotinus*)°
Orecchione meridionale (*Plecotus austriacus*)°
Moscardino (*Muscardinus avellanarius*)°
Istrice (*Hystrix cristata*)
Scoiattolo rosso (*Sciurus vulgaris*)
Puzzola (*Mustela putorius*)°

5. Insetti

Cervo volante (*Lucanus cervus*)° e °°
Zerinthya (*Parnalium polyxena*)**

6. Molluschi

Islamia sp.°
Cepaea nemoralis
Helix lucorum
Cantareus aspersus
Eobania vermiculata
Fissuria cfr. planospira°

7. Crostacei

Niphargus sp.

8. Funghi

specie rare
Xerocomus roseoalbidus
Xerocomus ichnusanus
Ramariopsis pulchella

9. Flora

Farnia (*Quercus robur*)°
Elleboro di Boccone (*Helleborus boccone*)°

Anemone dell'Appennino (*Anemone apennina*)°
Vesicaria (*Colutea arborescens*)
Geranio nodoso (*Geranium nodosum*)
Poligala gialla (*Polygala flavescens*)°
Campanula a foglia di pesco (*Campanula persicifolia*)
Stregone palustre (*Stachys palustris*)°
Camedrio scorodonia (*Teucrium scorodonia*)
Digitale appenninica (*Digitalis micrantha*)
Giglio rosso (*Lilium bulbiferum croceum*)° e °°
Aglio pendulo (*Allium pendulinum*)°
Arisaro cordato (*Arisarum proboscideum*)°
Carice di Olbia (*Carex olbiensis*)
Listera maggiore (*Listera ovata*)°
Ofride verde-bruna (*Ophrys sphecodes sphecodes*)
Mughetto (*Convallaria majalis*)** e °°
Vischio (*Viscum album*)** e ° e °°

b. Riserva Naturale "Ponte Buriano e Penna"

1. Anfibi

Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*)° e °°
Tritone cretato italiano (*Triturus carnifex*)°
Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris*)
Rana agile (*Rana dalmatina*)
Rana appenninica (*Rana italica*)°
Rospo comune (*Bufo bufo*)°°

2. Rettili

Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*)°
Ramarro (*Lacerta bilineata*)°°
Colubro liscio (*Coronella austriaca*)°

4. Uccelli

3.1 Nidificanti

Svasso maggiore (*Podiceps cristatus*)
Tarabusino (*Ixobrychus minutus*)°
Airone cenerino (*Ardea cinerea*)
Airone rosso (*Ardea purpurea*)°
Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
Marzaiola (*Anas querquedula*)°
Nibbio bruno (*Milvus migrans*)*** e °
Gheppio (*Falco tinnunculus*)*** e °
Quaglia (*Coturnix coturnix*)°
Barbagianni (*Tyto alba*)***
Assiolo (*Otus scops*)*** e °
Civetta (*Athene noctua*)***
Allocco (*Strix aluco*)***
Martin pescatore (*Alcedo atthis*)°
Gruccione (*Merops apiaster*)
Torcicollo (*Jynx torquilla*)
Picchio verde (*Picus viridis*)***
Picchio rosso maggiore (*Picoides major*)***
Tottavilla (*Lullula arborea*)°
Usignolo di fiume (*Cettia cetti*)
Averla piccola (*Lanius collurio*)°

Averla capirossa (*Lanius senator*)°
 Ortolano (*Emberiza hortulana*)°

3.2 Non nidificanti

Strolaga mezzana (*Gavia arctica*)
 Cormorano (*Phalacrocorax carbo*)
 Tarabuso (*Botaurus stellaris*)*** e °
 Nitticora (*Nycticorax nycticorax*)°
 Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*)°
 Garzetta (*Egretta garzetta*)°
 Airone bianco maggiore (*Egretta alba*)
 Airone rosso (*Ardea purpurea*)°
 Volpoca (*Tadorna tadorna*)***°
 Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*)*** e °
 Falco di palude (*Circus aeruginosus*)*** e °
 Albanella reale (*Circus cyaneus*)***
 Sparviero (*Accipiter nisus*)***
 Aquila anatraia maggiore (*Aquila clanga*)***
 Falco pescatore (*Pandion haliaetus*)***
 Gheppio (*Falco tinnunculus*)*** e °
 Falco cuculo (*Falco vespertinus*)***
 Lodolaio (*Falco subbuteo*)***
 Pellegrino (*Falco peregrinus*)*** e °
 Voltolino (*Porzana porzana*)
 Schiribilla (*Porzana parva*)
 Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*)***
 Avocetta (*Recurvirostra avosetta*)*** e °
 Combattente (*Philomachus pugnax*)
 Croccolone (*Gallinago media*)
 Pittima reale (*Limosa limosa*)
 Pettegola (*Tringa totanus*)°
 Piro-piro boschereccio (*Tringa glareola*)
 Gavina (*Larus canus*)
 Barbagianni (*Tyto alba*)***
 Civetta (*Athene noctua*)***
 Allocco (*Strix aluco*)
 Gufo di palude (*Asio flammeus*)***
 Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*)*** e °
 Martin pescatore (*Alcedo atthis*)°
 Torcicollo (*Jynx torquilla*)
 Picchio verde (*Picus viridis*)***
 Picchio rosso maggiore (*Picoides major*)***
 Tottavilla (*Lullula arborea*)°
 Pettazzurro (*Luscinia svecica*)
 Averla maggiore (*Lanius excubitor*)
 Migliarino di palude (*Emberiza schoeniclus*)°
 Strillozzo (*Miliaria calandra*)

4. Mammiferi

Toporagno acquatico di Miller (*Neomys anomalus*)° e °°
 Ferro di cavallo minore (*Rhinolophus hipposideros*)°
 Vespertilio di Capaccini (*Myotis capaccinii*)°
 Pipistrello nano (*Pipistrellus pipistrellus*)°
 Orecchione meridionale (*Plecotus austriacus*)°
 Moscardino (*Muscardinus avellanarius*)°
 Istrice (*Hystrix cristata*)

Scoiattolo rosso (*Sciurus vulgaris*)
Puzzola (*Mustela putorius*)°

5. Insetti

Cervo volante (*Lucanus cervus*)° e °°

6. Molluschi

Islamia sp.°
Cepaea nemoralis
Helix lucorum
Cantareus aspersus
Eobania vermiculata
Vitrea etrusca
Vertigo moulinsiana°
Physa fontinalis°
Fissuria cfr. planospira°

7. Flora

Elleboro di Boccone (*Helleborus bocconeii*)°
Pigamo maggiore (*Thalictrum morisonii mediterraneum*)°
Ginestra tubercola (*Genista pilosa*)
Fisospermo di Cornovaglia (*Physospermum cornubiense*)
Stregone palustre (*Stachys palustris*)°
Camedrio scorodonia (*Teucrium scorodonia*)
Digitale appennina (*Digitalis micrantha*)
Giglio rosso (*Lilium bulbiferum croceum*)° e °°
Carice di Olbia (*Carex olbiensis*)